Gazzetta ufficiale L 198

dell'Unione europea



Edizione in lingua italiana

Legislazione

52° anno 30 luglio 2009

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 686/2009 della Commissione, del 29 luglio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli . . .

DIRETTIVE

- ★ Direttiva 2009/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (¹)

(segue)

Prezzo: 18 EUR



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

*	Direttiva 2009/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata) (1)	20
*	Direttiva 2009/85/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il cumatetralil come principio attivo nell'allegato I della direttiva (¹)	28
*	Direttiva 2009/86/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fenpropimorf come principio attivo nell'allegato I della direttiva (1)	31
*	Direttiva 2009/87/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'indoxacarb come principio attivo nell'allegato I della direttiva (¹)	35

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2009/574/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 28 novembre 2008, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Isola Barbados, il Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica delle Isole Figi, la Repubblica cooperativistica della Guyana, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Mauritius, la Repubblica del Mozambico, la Federazione di Saint Christopher e Nevis, la Repubblica di Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 1º luglio 2009-30 settembre 2009 e di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per gli stessi periodi di consegna

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Isola Barbados, il Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica delle Isole Figi, la Repubblica cooperativistica della Guyana, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Mauritius, la Repubblica del Mozambico, la Federazione di Saint Christopher e Nevis, la Repubblica di Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodi di consegna 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 1º luglio 2009-30 settembre 2009



41

39

IT

Ι

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 686/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (¹),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (²), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2009.

Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

IT

 $\label{eq:all-equation} ALLEGATO$ Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	27,8
	XS	31,8
	ZZ	29,8
0707 00 05	MK	23,0
	TR	100,7
	ZZ	61,9
0709 90 70	TR	97,3
	ZZ	97,3
0805 50 10	AR	63,1
0007 70 10	UY	48,3
	ZA	64,0
	ZZ	58,5
0806 10 10	EG	
0806 10 10		147,0
	MA	186,8
	TR	130,8
	ZA	114,6
	ZZ	144,8
0808 10 80	AR	77,3
	BR	89,3
	CL	89,7
	CN	81,7
	NZ	87,6
	US	105,4
	ZA	90,8
	ZZ	88,8
0808 20 50	AR	90,9
2000 20 70	CL	77,9
	TR	138,6
	ZA	109,7
	ZZ	104,3
0809 10 00	TR	154,2
0807 10 00	ZZ	154,2
0000 20 05		
0809 20 95	CA	324,1
	TR	252,9
	US ZZ	270,6 282,5
0809 30	TR	152,8
	ZZ	152,8
0809 40 05	BA	39,5
	ZZ	39,5

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 687/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2009

che abroga i regolamenti (CE) n. 877/2008, (CE) n. 878/2008 e (CE) n. 879/2008 recanti apertura di una gara permanente per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (¹), in particolare l'articolo 43, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 877/2008 (²), (CE) n. 878/2008 (³) e (CE) n. 879/2008 (⁴) hanno aperto una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario, per la rivendita per uso industriale e per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese.
- (2) Il quantitativo massimo totale di zucchero detenuto dagli organismi di intervento disponibile per la rivendita era pari a 345 539 tonnellate. Dopo la rivendita a seguito delle gare tenutesi dal 1º ottobre 2008, erano rimaste invendute 34 081 tonnellate di zucchero.
- (3) L'allegato I del regolamento (CE) n. 983/2008 della Commissione, del 3 ottobre 2008, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2009 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'inter-

vento a favore degli indigenti nella Comunità (5), stabiliva il ritiro di 119 687 tonnellate di zucchero dalle scorte d'intervento della Comunità per la distribuzione a favore degli indigenti.

- (4) Per quanto riguarda il piano di distribuzione delle derrate alimentari a favore degli indigenti per il 2010, i quantitativi totali di zucchero richiesti dagli Stati membri superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno riservare tutte le scorte d'intervento rimanenti e chiudere le gare permanenti per la rivendita di zucchero proveniente dalle scorte di intervento.
- (5) Occorre pertanto abrogare i regolamenti (CE) n. 877/2008, (CE) n. 878/2008 e (CE) n. 879/2008.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CE) n. 877/2008, (CE) n. 878/2008 e (CE) n. 879/2008 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2009.

Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 241 del 10.9.2008, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 241 del 10.9.2008, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 241 del 10.9.2008, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 268 del 9.10.2008, pag. 3.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2009/58/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

relativa al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 79/533/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (³), è stata modificata in maniera sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
- (2) La direttiva 79/533/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (⁵), e fissa prescrizioni tecniche relative alla progettazione e alla costruzione dei trattori agricoli o forestali per quanto concerne il dispositivo di rimorchio e la retromarcia. Tali prescrizioni tecniche intendono ravvicinare le legislazioni degli Stati membri per

permettere l'applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE prevista dalla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva.

(3) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato III, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

- 1. Ai fini della presente direttiva, per «trattore» (agricolo o forestale) s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.
- 2. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici e aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.

Articolo 2

1. Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né il rilascio del documento di cui all'articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE né l'omologazione nazionale per un tipo di trattore per motivi concernenti il dispositivo di rimorchio e la retromarcia se questi sono conformi alle prescrizioni degli allegati I e II.

⁽¹⁾ GU C 10 del 15.1.2008, pag. 21.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 (GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 57) e decisione del Consiglio del 22 giugno 2009

⁽³⁾ GU L 145 del 13.6.1979, pag. 20.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato III, parte A.

⁽⁵⁾ GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

IT

2. Gli Stati membri non possono rilasciare il documento di cui all'articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE per un tipo di trattore se questo non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri possono rifiutare l'omologazione nazionale di un tipo di trattore se questo non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione né vietare la vendita, la prima immissione in circolazione o l'uso dei trattori per motivi concernenti il dispositivo di rimorchio e la retromarcia se questi sono conformi alle prescrizioni degli allegati I e II.

Articolo 4

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I e II sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La direttiva 79/533/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicati all'allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato IV.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2010.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Parlamento europeo Il presidente H.-G. PÖTTERING Per il Consiglio Il presidente E. ERLANDSSON

ALLEGATO I

DISPOSITIVO DI RIMORCHIO

1. Numero

Ciascun trattore deve presentare un apposito dispositivo al quale sia possibile fissare un elemento di giunzione, quali una barra od un cavo per rimorchio.

2. Disposizione

Il dispositivo di cui sopra deve essere montato nella parte anteriore del trattore e deve essere munito di un perno di aggancio.

3. Forma

Il dispositivo deve avere forma di ganascia. L'apertura a livello del centro del perno di bloccaggio deve essere di 60 mm \pm 0,5/- 1,5 mm e la profondità della ganascia dal centro del perno di 62 mm \pm 0,5 mm.

Il perno di aggancio deve avere un diametro di 30 + 1,5 mm e deve essere provvisto di un dispositivo che non gli consenta di uscire durante l'utilizzazione dal suo alloggiamento. Il dispositivo di sicurezza non deve essere distaccabile.

Lo scarto di + 1,5 mm non deve essere interpretato come una tolleranza di fabbricazione, bensì come una differenza consentita nelle dimensioni nominali di perni di modello diverso.

ALLEGATO II

RETROMARCIA

Ogni trattore deve essere dotato di un dispositivo di retromarcia azionabile dal posto di guida.

ALLEGATO III

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 6)

Direttiva 79/533/CEE del Consiglio (GU L 145 del 13.6.1979, pag. 20)

Direttiva 82/890/CEE del Consiglio (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

Direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Con-

(GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

Direttiva 1999/58/CE della Commissione (GU L 148 del 15.6.1999, pag. 37)

limitatamente ai riferimenti fatti dall'articolo 1, paragrafo 1, alla direttiva 79/533/CEE

limitatamente ai riferimenti fatti dall'articolo 1, primo trattino, alla direttiva 79/533/CEE

Parte B Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale e di applicazione

(di cui all'articolo 6)

Direttiva	Termine di attuazione	Data di applicazione
79/533/CEE	21 novembre 1980	_
82/890/CEE	21 giugno 1984	_
97/54/CE	22 settembre 1998	23 settembre 1998
1999/58/CE	30 giugno 2000 (¹)	_

⁽¹⁾ In conformità dell'articolo 2 della direttiva 1999/58/CE:

- A decorrere dal 1º luglio 2000, gli Stati membri non possono:
- rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale, o
- rifiutare la prima immissione in circolazione dei trattori,
- se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 79/533/CEE, modificata dalla presente direttiva.
- A decorrere dal 1º gennaio 2001, gli Stati membri: cessano di rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni della direttiva 79/533/CEE, come modificata dalla presente direttiva,
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 79/533/CEE, come modificata dalla presente direttiva.»

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 79/533/CEE	Direttiva 1999/58/CE	Presente direttiva
Articolo 1		Articolo 1
	Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3		Articolo 3
Articolo 4		Articolo 4
Articolo 5, paragrafo 1		_
Articolo 5, paragrafo 2		Articolo 5
_		Articoli 6 e 7
Articolo 6		Articolo 8
Allegato I		Allegato I
Allegato II		Allegato II
_		Allegato III
_		Allegato IV

DIRETTIVA 2009/59/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

- La direttiva 74/346/CEE del Consiglio, del 25 giugno (1) 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote (3), è stata modificata in modo sostanziale a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza, è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.
- (2) La direttiva 74/346/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE di cui alla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (5), e fissa le prescrizioni tecniche inerenti alla progettazione e alla fabbricazione dei trattori agricoli e forestali con riferimento al dispositivo di sterzo.

Tali prescrizioni tecniche riguardano il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, con lo scopo di garantire l'applicazione, per ciascun tipo di trattore, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, alle componenti e alle entità tecniche di tali veicoli, si applicano alla presente direttiva.

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

- Per «trattore (agricolo o forestale)» s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati a essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.
- La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici e aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.

Articolo 2

- Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE, né il rilascio del documento di cui all'articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE, né l'omologazione nazionale per un tipo di trattore per motivi concernenti i retrovisori se questi sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato I.
- Gli Stati membri non possono rilasciare il documento di cui all'articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/73/CE per un tipo di trattore se questo non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri possono rifiutare l'omologazione nazionale di un tipo di trattore se questo non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU C 256 del 27.10.2007, pag. 31.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 (GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 67) e decisione del Consiglio del 22 giugno

⁽³⁾ GU L 191 del 15.7.1974, pag. 1.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato II, parte A. (5) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione né vietare la vendita, la prima immissione in circolazione o l'uso dei trattori per motivi concernenti i retrovisori se questi sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato I.

Articolo 4

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato I sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La direttiva 74/346/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato III.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2010.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Parlamento europeo Il presidente H.-G. PÖTTERING Per il Consiglio Il presidente E. ERLANDSSON

ALLEGATO I

DEFINIZIONI

- 1.1. Per «retrovisore» si intende un dispositivo destinato ad assicurare, entro un campo di visibilità geometricamente definito al punto 2.5, una buona visibilità posteriore non impedita, entro limiti ragionevoli, da parti costitutive del trattore o dagli occupanti del trattore stesso. Gli specchi e i retrovisori supplementari destinati alla sorveglianza degli attrezzi utilizzati nei campi non devono necessariamente essere omologati, ma devono essere montati conformemente alle prescrizioni di cui ai punti da 2.3.3 a 2.3.5.
- 1.2. Per «retrovisore interno» si intende il dispositivo definito al punto 1.1 collocato all'interno dell'abitacolo.
- 1.3. Per «retrovisore esterno» si intende il dispositivo definito al punto 1.1, montato su un elemento della superficie esterna del trattore.
- 1.4. Per «categoria di retrovisori» si intende l'insieme dei dispositivi che possiedono una o più caratteristiche o funzioni in comune. I retrovisori interni sono classificati nella categoria I. I retrovisori esterni sono classificati nella categoria II.

NORME DI MONTAGGIO

- 2.1. Osservazioni generali
- 2.1.1. Su un trattore possono essere montati solamente retrovisori delle categorie I e II provvisti del marchio di omologazione CE previsto nella direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 71/127/CEE (¹).
- 2.1.2. Ogni retrovisore deve essere fissato in modo da rimanere in posizione stabile nelle condizioni normali di guida.

2.2. Numero

Tutti i trattori devono essere dotati di almeno un retrovisore esterno che dovrà essere montato sul lato sinistro del trattore negli Stati membri in cui la circolazione è a destra e sul lato destro negli Stati membri in cui la circolazione è a sinistra.

2.3. Posizione

- 2.3.1. Il retrovisore esterno deve essere montato in modo da permettere al conducente seduto nella normale posizione di guida di controllare la parte di strada definita al punto 2.5.
- 2.3.2. Il retrovisore esterno deve essere visibile attraverso l'area del parabrezza pulita dai tergicristalli oppure attraverso i vetri laterali quando il trattore ne è provvisto.
- 2.3.3. La sporgenza del retrovisore, rispetto alla sagoma esterna del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio, non deve essere molto superiore a quella necessaria per rispettare il campo di visibilità prescritto al punto 2.5.
- 2.3.4. Un retrovisore esterno il cui bordo inferiore è situato a meno di 2 m dal suolo mentre il trattore è sotto carico non deve sporgere di oltre 0,20 m rispetto alla larghezza fuori tutto, dalla parte del retrovisore, del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio, non munito di retrovisore.
- 2.3.5. Alle condizioni che figurano ai punti 2.3.3 e 2.3.4 le larghezze massime autorizzate per i trattori possono essere oltrepassate dai retrovisori.

2.4. Regolazione

2.4.1. Il retrovisore interno deve essere regolabile dal conducente nella sua posizione di guida.

⁽¹⁾ GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1.

- 2.4.2. Il retrovisore esterno deve essere regolabile dal conducente senza abbandonare il posto di guida. Il blocco in posizione può tuttavia essere effettuato dall'esterno.
- 2.4.3. Non sono sottoposti alle prescrizioni del punto 2.4.2 i retrovisori esterni che, dopo essere stati spostati con un urto, tornano automaticamente nella posizione iniziale oppure possono essere rimessi in posizione senza appositi strumenti.
- 2.5. Campo di visibilità
- 2.5.1. Stati membri in cui la circolazione è a destra

Il campo di visibilità del retrovisore esterno di sinistra deve essere tale che il conducente possa vedere verso la parte retrostante almeno una parte della strada piana sino all'orizzonte situata a sinistra del piano parallelo al piano verticale longitudinale medio tangente all'estremità sinistra della larghezza fuori tutto del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio.

2.5.2. Stati membri in cui la circolazione è a sinistra

Il campo di visibilità del retrovisore esterno di destra deve essere tale che il conducente possa vedere verso la parte retrostante almeno una parte della strada piana sino all'orizzonte situata a destra del piano parallelo al piano verticale longitudinale medio tangente all'estremità destra della larghezza fuori tutto del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio.

ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata, con l'elenco delle sue modificazioni successive (di cui all'articolo 6)

Direttiva 74/346/CEE del Consiglio (GU L 191 del 15.7.1974, pag. 1)

Direttiva 82/890/CEE del Consiglio (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

Direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

Direttiva 98/40/CE della Commissione (GU L 171 del 17.6.1998, pag. 28)

unicamente per quanto riguarda i riferimenti fatti dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 74/346/CEE

unicamente per quanto riguarda i riferimenti fatti dall'articolo primo trattino, della direttiva 74/346/CEE

PARTE B Termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione (di cui all'articolo 6)

Direttiva	Termine di attuazione	Data di applicazione
74/346/CEE	2 gennaio 1976	_
82/890/CEE	22 giugno 1984	_
97/54/CE	22 settembre 1998	23 settembre 1998
98/40/CE	30 aprile 1999 (¹)	_

- (¹) A norma dell'articolo 2 della direttiva 98/40/CE: «1. A decorrere dal 1º maggio 1999, gli Stati membri non possono:
 - rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE o l'omologazione di portata nazionale,
 - vietare la prima messa in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 74/346/CEE, modificata dalla presente direttiva.
 - A decorrere dal 1º ottobre 1999, gli Stati membri:
 - non possono rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni della direttiva 74/346/CEE, modificata dalla presente direttiva,
 - possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 74/346/CEE, modificata dalla presente direttiva.»

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 74/346/CEE	Direttiva 98/40/CE	Presente direttiva
Articolo 1		Articolo 1
	Articolo 2	Articolo 2
Articoli 3 e 4		Articoli 3 e 4
Articolo 5, paragrafo 1		_
Articolo 5, paragrafo 2		Articolo 5
_		Articolo 6
_		Articolo 7
Articolo 6		Articolo 8
Allegato		Allegato I
_		Allegato II
_		Allegato III

DIRETTIVA 2009/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 74/152/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote (3), è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale (4). A fini di razionalità e chiarezza, è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.
- La direttiva 74/152/CEE è una delle direttive particolari (2) del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (5). Essa stabilisce prescrizioni tecniche relative alla concezione e alla costruzione dei trattori agricoli e forestali per quanto riguarda la velocità massima per costruzione e le piattaforme di carico. Tali prescrizioni tecniche mirano al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri ai fini dell'applicazione, per ciascun tipo di trattore, della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro mac-

chine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche di tali veicoli si applicano alla presente direttiva.

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

- 1. Per trattore (agricolo o forestale) s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati a essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.
- La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici e aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.

Articolo 2

- Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né il rilascio del documento di cui all'articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE o l'omologazione nazionale per un tipo di trattore per motivi concernenti la velocità massima per costruzione o le piattaforme di carico se queste sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato I.
- Gli Stati membri non possono rilasciare il documento di cui all'articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE per un tipo di trattore se questo non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri possono rifiutare l'omologazione nazionale di un tipo di trattore se questo non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione né vietare la vendita, la prima immissione in circolazione o l'uso dei trattori per motivi concernenti la velocità massima per costruzione o le piattaforme di carico se queste sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato I.

⁽¹⁾ GU C 161 del 13.7.2007, pag. 37.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 (GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 74) e decisione del Consiglio del 22 giugno 2009. (3) GU L 84 del 28.3.1974, pag. 33.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato II, parte A. (5) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

Articolo 4

- 1. Gli Stati membri non possono né vietare né esigere che i trattori siano muniti di una o più piattaforme di carico.
- 2. Gli Stati membri non possono vietare che sulle piattaforme di carico siano trasportati prodotti di cui consentono il trasporto sui rimorchi impiegati nell'attività agricola o forestale. Entro i limiti previsti dal costruttore, essi autorizzano un carico massimo pari almeno all'80 % del peso a vuoto del trattore in ordine di marcia.

Articolo 5

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato I sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

La direttiva 74/152/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati

membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicati all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato III.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2010.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
H.-G. PÖTTERING E. ERLANDSSON

ALLEGATO I

1. Velocità massima per costruzione

- 1.1. Per l'omologazione, la velocità media è misurata su pista rettilinea, percorsa nei due sensi di marcia con partenza lanciata. La pista deve essere compatta, della lunghezza minima di 100 m e con superficie piana; sono tuttavia ammesse pendenze massime dell'1,5 %.
- 1.2. Al momento della prova, il trattore è scarico, in ordine di marcia, senza zavorra o attrezzatura speciale e la pressione degli pneumatici è quella prescritta per l'uso su strada.
- 1.3. Al momento della prova, il trattore è munito di pneumatici nuovi aventi il raggio massimo di rotolamento previsto per il trattore dal costruttore.
- 1.4. Il rapporto di trasmissione utilizzato al momento della prova è quello corrispondente alla velocità massima del veicolo, e il comando di alimentazione di carburante è spinto a fondo.
- 1.5. Per tener conto dei vari errori dovuti in particolare al procedimento di misurazione e all'aumento del regime del motore, in condizione di carico parziale, all'atto dell'omologazione è ammesso che la velocità misurata superi di 3 km/h il valore della velocità massima per costruzione.
- 1.6. Al fine di permettere alle autorità competenti per l'omologazione dei trattori di calcolare la velocità massima teorica dei trattori stessi, i costruttori precisano a titolo indicativo il rapporto di trasmissione, l'avanzamento effettivo delle ruote motrici a giro completo, nonché il numero dei giri del motore a potenza massima, con comando di alimentazione spinto a fondo e regolatore, ove esista, tarato secondo le specifiche del costruttore.

2. Piattaforma di carico

- 2.1. Il centro di gravità della piattaforma deve essere situato tra gli assi.
- 2.2. Le dimensioni della piattaforma devono essere tali che:
 - la lunghezza non superi 1,4 volte la carreggiata massima anteriore o posteriore del trattore,
 - la larghezza non superi quella massima complessiva del trattore non attrezzato.
- 2.3. La piattaforma deve essere disposta simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del trattore.
- 2.4. Il piano di carico deve trovarsi al massimo a 150 cm al di sopra del suolo.
- 2.5. Il montaggio e il tipo della piattaforma devono essere tali che, a carico normale, il campo di visibilità del conducente resti sufficiente e i vari dispositivi regolamentari di illuminazione e di segnalazione luminosa possano continuare a svolgere la loro funzione.
- 2.6. La piattaforma di carico dev'essere amovibile; essa deve essere fissata al trattore in modo da escludere il pericolo che se ne distacchi accidentalmente.

ALLEGATO II

Parte A

Direttiva abrogata e sue modifiche successive

(di cui all'articolo 7)

Direttiva 74/152/CEE del Consiglio (GU L 84 del 28.3.1974, pag. 33)

Direttiva 82/890/CEE del Consiglio (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

Direttiva 88/412/CEE della Commissione (GU L 200 del 26.7.1988, pag. 31)

Direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

Direttiva 98/89/CE della Commissione (GU L 322 dell'1.12.1998, pag. 40)

limitatamente ai riferimenti fatti, nell'articolo 1, paragrafo 1, alla direttiva 74/152/CEE

limitatamente ai riferimenti fatti, nell'articolo 1, primo trattino, alla direttiva 74/152/CEE

Parte B Termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all'articolo 7)

Direttiva	Termine di attuazione	Data di applicazione
74/152/CEE	8 settembre 1975	_
82/890/CEE	22 giugno 1984	_
88/412/CEE	30 settembre 1988 (¹)	_
97/54/CE	22 settembre 1998	23 settembre 1998
98/89/CE	31 dicembre 1999 (²)	_

- (1) A norma dell'articolo 2 della direttiva 88/412/CEE:
 - «1. A partire dal 1º ottobre 1988 gli Stati membri non possono:
 - negare per un tipo di trattore l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,
 - vietare la prima messa in circolazione dei trattori,

se la velocità massima per costruzione e le piattaforme di carico di tale tipo trattore o di tali trattori rispondono alle prescrizioni della presente direttiva.

- 2. A partire dal 1º ottobre 1989 gli Stati membri:
- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore la cui velocità massima per costruzione e le piattaforme di carico non rispondano alle prescrizioni della presente direttiva,
- velocità massima per costruzione e le cui piattaforme di carico non rispondano alle possono negare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore la cui prescrizioni della presente direttiva.»
- (2) A norma dell'articolo 2 della direttiva 98/89/CE:
 - «1. A partire dal 1º gennaio 2000 gli Stati membri non possono:
 - rifiufare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 74/152/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,
 - rifiutare la prima messa in circolazione dei trattori,
 - se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 74/152/CEE modificata dalla presente direttiva.
 - 2. A partire dal 1º ottobre 2004 gli Stati membri:
 - non possono rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 74/152/CEE, modificata dalla presente direttiva,
 - possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 74/152/CEE, modificata dalla presente direttiva.»

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 75/321/CEE	Direttiva 98/89/CE	Presente direttiva
Articolo 1		Articolo 1
	Articolo 2	Articolo 2
Articoli da 3 a 5		Articoli da 3 a 5
Articolo 6, paragrafo 1		_
Articolo 6, paragrafo 2		Articolo 6
_		Articolo 7
_		Articolo 8
Articolo 7		Articolo 9
Allegato		Allegato I
_		Allegato II
_		Allegato III

DIRETTIVA 2009/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

- La direttiva 93/94/CEE del Consiglio, del 29 ottobre (1) 1993, relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (3), è stata modificata in modo sostanziale (4). A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.
- La direttiva 93/94/CEE è una delle direttive particolari del (2) sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, sostituita dalla direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (5), e stabilisce le prescrizioni tecniche relative al disegno e alla fabbricazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per quanto riguarda l'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione. Queste prescrizioni tecniche riguardano il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri con lo scopo di garantire l'applicazione, per ciascun tipo di veicolo, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2002/24/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2002/24/CE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche separate dei veicoli si applicano alla presente direttiva.

- L'obiettivo della presente direttiva non è quello di armonizzare le dimensioni delle targhe di immatricolazione utilizzate nei vari Stati membri. Spetta dunque agli Stati membri provvedere a che le targhe di immatricolazione sporgenti non costituiscano un pericolo per gli utenti, senza che ciò richieda tuttavia una qualunque modifica per quanto riguarda la costruzione dei veicoli.
- La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione di tutti i tipi di veicoli a motore definiti all'articolo 1 della direttiva 2002/24/CE.

Articolo 2

La procedura per la concessione dell'omologazione CE relativamente all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote, nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle di cui ai capi II e III della direttiva 2002/24/CE.

Articolo 3

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato I sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2002/24/CE.

Articolo 4

- Gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti l'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione:
- rifiutare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote,
- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o l'immissione in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.

se detto alloggiamento è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU C 324 del 30.12.2006, pag. 11.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 (GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 66) e decisione del Consiglio del 22 giugno

⁽³⁾ GU L 311 del 14.12.1993, pag. 83.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato II, parte A. (5) GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.

- IT
- 2. Gli Stati membri rifiutano l'omologazione CE di ogni tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti l'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione se non sono soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva.
- 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La direttiva 93/94/CEE, quale modificata dalla direttiva specificata nell'allegato II, parte A, è abrogata, fermi restando gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato III.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2010.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Parlamento europeo Il presidente H.-G. PÖTTERING Per il Consiglio Il presidente E. ERLANDSSON

ALLEGATO I

1	DIMENSION	

Le dimensioni dell'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (¹) sono le seguenti:

- 1.1. Ciclomotori e quadricicli leggeri senza carrozzeria
- 1.1.1. Larghezza: 100 mm;
- 1.1.2. Altezza: 175 mm;

oppure

- 1.1.3. Larghezza: 145 mm;
- 1.1.4. Altezza: 125 mm.
- 1.2. Motocicli e tricicli con potenza massima non superiore a 15 kW e quadricicli diversi dai quadricicli leggeri
- 1.2.1. Larghezza: 280 mm;
- 1.2.2. Altezza: 210 mm.
- 1.3. Tricicli con potenza massima superiore a 15 kW, quadricicli leggeri muniti di carrozzeria e quadricicli diversi dai quadricicli leggeri muniti di carrozzeria
- 1.3.1. Si applicano le norme prescritte per le autovetture dalla direttiva 70/222/CEE del Consiglio (²).
- 2. NORME GENERALI CONCERNENTI LA POSIZIONE
- 2.1. L'alloggiamento della targa posteriore di immatricolazione deve trovarsi sulla parte posteriore del veicolo in modo
- 2.1.1. la targa possa trovarsi tra i piani longitudinali che passano per le estremità esterne del veicolo.
- 3. INCLINAZIONE
- 3.1. La targa posteriore d'immatricolazione:
- 3.1.1. deve essere perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo;
- 3.1.2. a veicolo scarico, può essere inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso l'alto;
- 3.1.3. a veicolo scarico, può essere inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso.
- 4. ALTEZZA MASSIMA
- 4.1. Nessun punto dell'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione deve trovarsi a un'altezza dal suolo superiore a 1,50 m, a veicolo scarico.

⁽¹⁾ Per i ciclomotori si tratta della targa di immatricolazione e/o dell'eventuale targa di identificazione.

⁽²⁾ GU L 76 del 6.4.1970, pag. 25.

5. ALTEZZA MINIMA

5.1. Nessun punto dell'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione deve trovarsi ad un'altezza dal suolo inferiore a 0,20 m oppure al raggio della ruota, se quest'ultimo è inferiore a 0,20 m, a veicolo scarico.

6. VISIBILITÀ GEOMETRICA

6.1. La visibilità dell'alloggiamento per il montaggio della targa di immatricolazione deve essere garantita all'interno di uno spazio delimitato da due diedri: il primo con spigolo orizzontale e definito da due piani che passano per i bordi orizzontali superiori e inferiori dell'alloggiamento per il montaggio della targa, i cui angoli rispetto all'orizzontale sono indicati nella figura 1; l'altro con spigolo praticamente verticale e definito da due piani che passano per i bordi laterali della targa e i cui angoli, rispetto al piano longitudinale mediano, sono indicati nella figura 2.





Figura 1

Angolo di visibilità geometrica (diedro con spigolo orizzontale)



 ${\it Figura~2}$ Angolo di visibilità geometrica (diedro con spigolo praticamente verticale)

Appendice 1

Scheda informativa concernente l'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione posteriore di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote

(da allegare alla domanda di omologazione CE nel caso in cui sia presentata separatamente dalla domanda di omologazione CE del veicolo)

Numero progressivo (attribuito dal richiedente):

La domanda di omologazione CE relativamente all'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione posteriore di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote deve riportare le informazioni che figurano ai punti seguenti dell'allegato II della direttiva 2002/24/CE, parte 1, sezione A, punti:

- 0.1,
- 0.2,
- 0.4 a 0.6,
- 2.2,
- **—** 2.2.1,
- **—** 9.6,
- **—** 9.6.1.

IT

Appendice 2

Certificato di omologazione concernente l'allogiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote

MODELLO

Rap	oporto ndel se	ervicio tecnico	in data	
Nun	mero di omologazione:	Numero di esten	sione:	
1. N	Marchio di fabbrica o commerciale del v	veicolo:		
2. 7	Tipo di veicolo:			
3. N	Nome e indirizzo del costruttore:			
4. N	Nome e indirizzo dell'eventuale mandata	ario del costruttore:		
5. \	Veicolo presentato alla prova il			
6. I	L'omologazione è concessa/rifiutata (¹).			
7. I	Località:			
8. I	Data:			
9. F	Firma:			

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata e sua modifica successiva

(di cui all'articolo 5)

Direttiva 93/94/CEE del Consiglio

(GU L 311 del 14.12.1993, pag. 83)

Direttiva 1999/26/CE della Commissione

(GU L 118 del 6.5.1999, pag. 32)

PARTE B

Termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione (di cui all'articolo 5)

Direttiva	Termine di attuazione	Data di applicazione
93/94/CEE	30 aprile 1995	1º novembre 1995 (¹)
1999/26/CE	31 dicembre 1999	1º gennaio 2000 (²)

- (1) A norma dell'articolo 4 della direttiva 93/94/CEE:
 - «A decorrere dal [1º maggio 1995], gli Stati membri non possono vietare, per quanto riguarda l'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione, la prima messa in circolazione dei veicoli conformi alla presente direttiva.»
- (2) A norma dell'articolo 2 della direttiva 1999/26/CE:
 - «1. A decorrere dal 1º gennaio 2000 gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti l'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione:
 - rifiutare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote,
 - rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote,
 - se detto alloggiamento è conforme alle prescrizioni della direttiva 93/94/CEE, come modificata dalla presente direttiva.
 - 2. A decorrere dal 1º luglio 2000, gli Stati membri rifiutano l'omologazione CE di qualsiasi tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti l'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 93/94/CEE, come modificata dalla presente direttiva.».

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 93/94/CEE	Direttiva 1999/26/CE	Presente direttiva
Articoli 1, 2 e 3		Articoli 1, 2 e 3
	Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
	Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 1		_
Articolo 4, paragrafo 2		Articolo 4, paragrafo 3
_		Articolo 5
_		Articolo 6
Articolo 5		Articolo 7
Allegato		Allegato I
_		Allegato II
_		Allegato III

DIRETTIVA 2009/85/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2009

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il cumatetralil come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (¹), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (²), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il cumatetralil.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007, il cumatetralil è stato oggetto di una valutazione in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 14, rodenticidi, come definito nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.
- (3) La Danimarca è stata designata come relatore e, il 29 settembre 2005, ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente corredata di una raccomandazione, in conformità dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 20 febbraio 2009, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati integrati in una relazione di valutazione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (5) Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come rodenticidi e contenenti cumatetralil non presentano rischi per l'uomo, salvo nel caso di incidenti fortuiti in cui sono coinvolti bambini. È stato rilevato un rischio per gli animali non bersaglio. Tuttavia al momento il cumatetralil è considerato una sostanza essenziale per motivi di salute pubblica e di igiene. È quindi giustificato iscrivere il

cumatetralil nell'allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come rodenticidi contenenti cumatetralil possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

- (6) Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione è necessario esigere che ai prodotti contenenti cumatetralil utilizzati come rodenticidi si applichino misure di riduzione del rischio, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto. È opportuno che tali misure siano intese a limitare il rischio di esposizione primaria e secondaria per l'uomo e per gli animali non bersaglio. A tal fine occorre imporre in generale alcuni vincoli, come la concentrazione massima, il divieto di commercializzare il principio attivo in prodotti che non sono pronti per l'uso e l'impiego di agenti repulsivi, mentre è opportuno che altre condizioni siano applicate dagli Stati membri valutando i singoli casi.
- (7) A causa dei rischi rilevati, è opportuno che il cumatetralil sia iscritto nell'allegato I solo per cinque anni e che la sua reiscrizione in detto allegato sia subordinata ad una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo comma, della direttiva 98/8/CE.
- (8) È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare la parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo cumatetralil, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.
- (9) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.
- (10) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 14 contenenti cumatetralil, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.

- IT
- (11) La direttiva 98/8/CE va pertanto modificata di conseguenza.
- (12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º luglio 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate

di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2009.

Per la Commissione Stavros DIMAS Membro della Commissione La voce «N. 28» riportata qui di seguito è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio at- tivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di pro- dotto	Disposizioni specifiche (*)
«28	Cumatetralil	Cumatetralil Numero CE: 227-424-0 Numero CAS: 5836-29-3	980 g/kg	1º luglio 2011	30 giugno 2013	30 giugne 2016	14	A causa dei rischi rilevati, per gli animali non bersaglio, prima della sua iscrizione nel presente allegato, il principio attivo è oggetto di una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo comma, della direttiva 98/8/CE. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: 1) la concentrazione nominale del principio attivo nei prodotti diversi dalla polvere tracciante non deve eccedere 375 mg/kg e sono autorizzati solo prodotti pronti all'uso; 2) i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante; 3) L'esposizione primaria e secondaria per l'uomo, gli animali non bersaglio e l'ambiente devono essere ridotte al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Tali misure comprendono tra l'altro la destinazione ad uso esclusivamente professionale, la definizione di un limite massimo per le dimensioni dell'imballaggio e l'obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.»

ALLEGATO

^(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

DIRETTIVA 2009/86/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2009

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fenpropimorf come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (¹), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (²), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il fenpropimorf.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il fenpropimorf è stato oggetto di una valutazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definito nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.
- (3) Il 4 dicembre 2006 la Spagna è stata designata come relatore e ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 20 febbraio 2009, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (5) Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti fenpropimorf possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere il fenpropimorf nell'allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati

membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti fenpropimorf possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

- Alla luce dei risultati della relazione di valutazione, è opportuno prevedere che, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto, ai prodotti contenenti fenpropimorf utilizzati come preservanti del legno si applichino specifiche misure di riduzione del rischio per garantire che i rischi siano mantenuti entro livelli accettabili, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/8/CE e dell'allegato VI della stessa. In particolare, occorre adottare misure appropriate per proteggere la matrice suolo e la matrice acqua, per le quali durante la valutazione sono emersi rischi inaccettabili. È inoltre opportuno che i prodotti per uso industriale siano utilizzati indossando opportuni dispositivi di protezione individuale, se il rischio individuato per gli utilizzatori industriali non può essere ridotto con altri mezzi.
- (7) A livello comunitario non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Pertanto è opportuno che gli Stati membri valutino i rischi in questione per i comparti e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello comunitario e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.
- (8) È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo fenpropimorf, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.
- (9) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.

- IT
- (10) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti fenpropimorf, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.
- (11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.
- (12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º luglio 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2009.

Per la Commissione Stavros DIMAS Membro della Commissione

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (eccetto che per i prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
Fenpropimorf	(+/-)-cis-4-[3-(p-terz-butil-fenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolina Numero CE: 266-719-9 Numero CAS: 67564-91-4	930 g/kg	1º luglio 2011	30 giugno 2013	30 giugno 2021	8	Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, le popolazioni che possono essere esposte al prodotto e l'uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario.
							Nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto gli Stati membri valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ri- durre i rischi rilevati.
							L'autorizzazione del prodotto può essere concessa solo se nella richiesta si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili.
							Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:
							1) alla luce delle ipotesi formulate durante la valutazione del rischio, i prodotti autorizzati per uso industriale devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto non si possa dimostrare che i rischi per gli utilizzatori industriali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;

8/34
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (eccetto che per i prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
							2) in considerazione dei rischi rilevati a carico della matrice suolo e della matrice acqua, occorre prendere opportune misure di riduzione del rischio al fine di tutelare dette matrici. In particolare, le etichette e/o le schede con le istruzioni di sicurezza relative ai prodotti autorizzati per uso industriale specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato o su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento.»

^(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito web della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

DIRETTIVA 2009/87/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2009

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'indoxacarb come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (¹), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2005 il Regno Unito ha ricevuto la richiesta di DuPont de Nemours SA, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE di iscrivere il principio attivo indoxacarb nell'allegato I o nell'allegato I A ai fini del suo utilizzo come tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, come definito all'allegato V della direttiva 98/8/CE. L'indoxacarb non era in commercio alla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE in quanto principio attivo di un biocida.
- (2) Dopo avere effettuato una valutazione, il 5 marzo 2007 il Regno Unito ha inviato alla Commissione una relazione dell'autorità competente corredata di una raccomandazione.
- (3) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente sui biocidi il 28 maggio 2008 e i risultati dell'esame sono stati integrati in una relazione di valutazione.
- (4) Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e contenenti indoxacarb possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere l'indoxacarb nell'allegato I.
- (5) A livello comunitario non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Pertanto è opportuno che gli Stati membri valutino i rischi in questione per i comparti e i gruppi di

persone che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello comunitario e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.

- (6) Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione è opportuno esigere che, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto, ai prodotti contenenti indoxacarb e utilizzati come insetticidi, acaricidi o destinati di altri artropodi si applichino misure di riduzione del rischio.
- (7) Queste misure dovrebbero mirare a limitare i rischi per le specie non bersaglio e l'ambiente acquatico. A tal fine, occorre imporre alcune condizioni, come per esempio garantire che i prodotti non siano riposti in luoghi accessibili ai neonati, ai bambini e agli animali da compagnia e che non entrino in contatto con l'acqua.
- (8) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri di far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.
- È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.
- Il comitato permanente sui biocidi è stato consultato il (10)30 maggio 2008 e ha espresso parere favorevole sul progetto di direttiva della Commissione che modifica l'allegato I della direttiva 98/8/CE per includere l'indoxacarb come sostanza attiva. L'11 giugno 2008 la Commissione ha presentato tale progetto all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Parlamento non ha sollevato obiezioni sulle proposte di misure entro il termine stabilito. Il Consiglio si è opposto all'adozione da parte della Commissione precisando che le misure proposte eccedevano i poteri di esecuzione previsti dalla direttiva 98/8/CE. Pertanto la Commissione non ha adottato le proposte di misure e ha presentato un progetto modificato per la direttiva in questione al comitato permanente sui biocidi. Il comitato permanente è stato consultato su tale progetto il 20 febbraio 2009.

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(11) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 6 mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2009.

Per la Commissione Stavros DIMAS Membro della Commissione

La voce «N. 19» riportata di seguito è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

	1		•	1				
N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del prin- cipio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di pro- dotto	Disposizioni specifiche (*)
«19	Indoxacarb (massa di reazione degli enantiomeri S:R 75:25)	Massa di reazione di carbossilato di metil (S)- e metil(R)-7-cloro-2,3,4a,5-tetraidro-2-[metossicarbonil-(4-trifluorometossifenil) carbamoil]indeno(1,2-e)(1,3,4)oxadiazina-4a (questa voce copre la massa di reazione 75:25 degli enantiomeri S e R) Numero CE: n.d. Numero CAS: enantiomero S: 173584-44-6; enantiomero R: 185608-75-7	796 g/kg	1º gennaio 2010	n.d.	31 dicembre 2019	18	Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, le popolazioni che possono essere esposte al prodotto e l'uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario. Nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto gli Stati membri valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati. L'autorizzazione del prodotto può essere concessa solo se nella richiesta si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni. Per ridurre al minimo l'esposizione degli esseri umani, delle specie non bersaglio e dell'ambiente acquatico occorre adottare adeguate misure di attenuazione del rischio. In particolare, le etichette e/o le schede con le istruzioni di sicurezza relative ai prodotti autorizzati devono specificare che:

ALLEGATO

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del prin- cipio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di pro- dotto	Disposizioni specifiche (*)
								i prodotti non devono essere ripo- sti in luoghi accessibili a neonati, bambini o animali da compagnia;
								2) i prodotti devono essere riposti lontano da canalizzazioni esterne;
								i prodotti non utilizzati devono essere adeguatamente smaltiti e non riversati nelle canalizzazioni.
								Per usi amatoriali, sono autorizzati solo prodotti pronti all'uso.»

^(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

IT

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2008

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Isola Barbados, il Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica delle Isole Figi, la Repubblica cooperativistica della Guyana, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Mauritius, la Repubblica del Mozambico, la Federazione di Saint Christopher e Nevis, la Repubblica di Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 1º luglio 2009-30 settembre 2009 e di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per gli stessi periodi di consegna

(2009/574/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, che figura all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE (¹), e dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India (²) è garantita, in conformità dei rispettivi articoli 1, paragrafo 2, nel quadro della gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
- (2) È opportuno approvare gli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità europea e, da un lato, gli Stati

indicati nel protocollo, nonché, dall'altro lato, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 1º luglio 2009-30 settembre 2009,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati in nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Isola Barbados, il Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica delle Isole Figi, la Repubblica cooperativistica della Guyana, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Mauritius, la Repubblica del Mozambico, la Federazione di Saint Christopher e Nevis, la Repubblica di Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 1º luglio 2009-30 settembre 2009 e l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per gli stessi periodi di consegna.

I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 190 del 23.7.1975, pag. 36.

IT

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare gli accordi allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2008.

Per il Consiglio Il presidente M. BARNIER

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Isola Barbados, il Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica delle Isole Figi, la Repubblica cooperativistica della Guyana, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Mauritius, la Repubblica del Mozambico, la Federazione di Saint Christopher e Nevis, la Repubblica di Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodi di consegna 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 1º luglio 2009-30 settembre 2009

A. Lettera n. 1

Bruxelles, 2 luglio 2009

Egregio Signore,

i rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, che figura all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1º luglio 2006-30 giugno 2007, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti come segue:

- a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1º luglio 2007-30 giugno 2008, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:

- a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1º luglio 2008-30 giugno 2009, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti come segue:

- 1) dal 1º luglio 2008 al 30 settembre 2008:
 - a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
 - b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata;
- 2) dal 1º ottobre 2008 al 30 giugno 2009:
 - a) per lo zucchero greggio: 448,8 EUR per tonnellata;
 - b) per lo zucchero bianco: 541,5 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1º luglio 2009-30 settembre 2009, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti come segue:

- a) per lo zucchero greggio: 448,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 541,5 EUR per tonnellata.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità europea.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Съставено в Брюксел на Hecho en Bruselas, el V Bruselu dne Udfærdiget i Bruxelles den Geschehen zu Brüssel am Brüssel, Έγινε στις Βρυξέλλες, στις Done at Brussels, Fait à Bruxelles, le Fatto a Bruxelles, addì Briselē, Priimta Briuselyje Kelt Brüsszelben, Maghmula fi Brussell, Gedaan te Brussel, Sporządzono w Brukseli dnia Feito em Bruxelas, Adoptat la Bruxelles, V Bruseli V Bruslju, Tehty Brysselissä Utfärdat i Bryssel den

0 2 -07- 2009

За Европейската общност Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu Az Európai Közösség részéről Ghall-Komunità Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen

ANS.

B. Lettera n. 2

Bruxelles, 2 luglio 2009

Egregio signore,

mi pregio comunicarLe di avere ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«I rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, che figura all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1º luglio 2006-30 giugno 2007, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti come segue:

- a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1º luglio 2007-30 giugno 2008, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti come segue:

- a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata;

Per il periodo di consegna 1º luglio 2008-30 giugno 2009, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti come segue:

- 1) dal 1º luglio 2008 al 30 settembre 2008:
 - a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
 - b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata;
- 2) dal 1º ottobre 2008 al 30 giugno 2009:
 - a) per lo zucchero greggio: 448,8 EUR per tonnellata;
 - b) per lo zucchero bianco: 541,5 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1º luglio 2009-30 settembre 2009, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti come segue:

- a) per lo zucchero greggio: 448,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 541,5 EUR per tonnellata.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità europea.»

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio governo alla lettera sopra citata.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

A nome dei rispettivi governi degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3

Съставено в Брюксел на Hecho en Bruselas, el V Bruselu dne Udfærdiget i Bruxelles, den Geschehen zu Brüssel am Brüssel, Έγινε στις Βρυξέλλες, στις Done at Brussels, Fait à Bruxelles, le Fatto a Bruxelles, addì Briselē, Priimta Briuselyje Kelt Brüsszelben, Maghmula fi Brussell, Gedaan te Brussel, Sporządzono w Brukseli dnia Feito em Bruxelas, Adoptat la Bruxelles, V Bruseli V Bruslju, Tehty Brysselissä Utfärdat i Bryssel den

0 2 -07- 2009

For the Government of Barbados

For the Government of Belize

Pour le gouvernement de la République du Congo

Pour le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire



For the Government of the Sovereign Democratic Republic of Fiji



For the Government of the Cooperative Republic of Guyana



For the Government of Jamaica



For the Government of the Republic of Kenya



Pour le gouvernement de la République de Madagascar



For the Government of the Republic of Malawi



Pour le gouvernement de la République de Maurice



For the Government of the Republic of Mozambique



For the Government of Saint Kitts and Nevis



For the Government of the Republic of Suriname



For the Government of the Kingdom of Swaziland



For the Government of the United Republic of Tanzania



For the Government of the Republic of Trinidad and Tobago



For the Government of the Republic of Uganda



For the Government of the Republic of Zambia



For the Government of the Republic of Zimbabwe



ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 1º luglio 2009-30 settembre 2009

A. Lettera n. 1

Egeregio signore,

i rappresentanti dell'India e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India.

Per il periodo di consegna 1º luglio 2006-30 giugno 2007, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo sono fissati come segue:

- a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1º luglio 2007-30 giugno 2008, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo sono fissati come segue:

- a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo sono fissati come segue:

- 1) dal 1º luglio 2008 al 30 settembre 2008:
 - a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
 - b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata;
- 2) dal 1º ottobre 2008 al 30 giugno 2009:
 - a) per lo zucchero greggio: 448,8 EUR per tonnellata;
 - b) per lo zucchero bianco: 541,5 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1º luglio 2009-30 settembre 2009, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo sono fissati come segue:

- a) per lo zucchero greggio: 448,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 541,5 EUR per tonnellata.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità europea.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

IT

Съставено в Брюксел на Hecho en Bruselas, el V Bruselu dne Udfærdiget i Bruxelles den Geschehen zu Brüssel am Brüssel, Έγινε στις Βρυξέλλες, στις Done at Brussels, Fait à Bruxelles, le Fatto a Bruxelles, addì Briselē, Priimta Briuselyje Kelt Brüsszelben, Maghmula fi Brussell, Gedaan te Brussel, Sporządzono w Brukseli dnia Feito em Bruxelas, Adoptat la Bruxelles, V Bruseli V Bruslju, Tehty Brysselissä Utfärdat i Bryssel den

2 3 -04- 2009

За Европейската общност Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu Az Európai Közösség részéről Ghall-Komunità Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen

Milune l'accor

B. Lettera n. 2

Egregio signore,

mi pregio comunicarLe di avere ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«I rappresentanti dell'India e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India.

Per il periodo di consegna 1º luglio 2006-30 giugno 2007, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo sono fissati come segue:

- a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1º luglio 2007-30 giugno 2008, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo sono fissati come segue:

- a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1º luglio 2008-30 giugno 2009, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo sono fissati come segue:

- 1) dal 1º luglio 2008 al 30 settembre 2008,
 - a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata.
 - b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata;
- 2) dal 1º ottobre 2008 al 30 giugno 2009,
 - a) per lo zucchero greggio: 448,8 EUR per tonnellata;
 - b) per lo zucchero bianco: 541,5 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1º luglio 2009-30 settembre 2009, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo sono fissati come segue:

- a) per lo zucchero greggio: 448,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 541,5 EUR per tonnellata.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.»

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità europea.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Съставено в Брюксел на Hecho en Bruselas, el V Bruselu dne Udfærdiget i Bruxelles, den Geschehen zu Brüssel am Brüssel, Έγινε στις Βρυξέλλες, στις Done at Brussels, Fait à Bruxelles, le Fatto a Bruxelles, addì Briselē, Priimta Briuselyje Kelt Brüsszelben, Maghmula fi Brussell, Gedaan te Brussel, Sporządzono w Brukseli dnia Feito em Bruxelas, Adoptat la Bruxelles, V Bruseli V Bruslju, Tehty Brysselissä Utfärdat i Bryssel den

2 3 -04- 2009

За правителството на Република Индия Por el Gobierno de la República de la India Za vládu Indické republiky For regeringen for Republikken Indien Für die Regierung der Republik Indien India Vabariigi valitsuse nimel Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας For the Government of the Republic of India Pour le gouvernement de la République de l'Inde Per il governo della Republica dell'India Indijas Republikas valdības vārdā Indijos Respublikos Vyriausybės vardu Az Indiai Köztársaság kormánya részéről Ghall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja Voor de Regering van de Republiek India W imieniu Rządu Republiki Indii Pelo Governo da República Índia Pentru Guvernul Republicii India Za vládu Indickej republiky Za Vlado Republike Indije Intian tasavallan hallituksen puolesta För Republiken Indiens regering



DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 2009

recante nomina di un membro rumeno del Comitato economico e sociale europeo

(2009/575/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,

vista la decisione 2007/3/CE, Euratom (1),

vista la proposta del governo rumeno,

visto il parere della Commissione,

considerando che un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito delle dimissioni del sig. Marius PETCU,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Cristian STAN, gruppo Lavoratori (II gruppo), è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2010.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009.

Per il Consiglio Il presidente C. BILDT

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2007, pag. 6.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 2009

recante nomina di un supplente del Regno Unito del Comitato delle regioni

(2009/576/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

Articolo 1

vista la proposta del governo del Regno Unito,

il sig. Roger EVANS, Assembly Member for Havering & Redbridge, England (nominato per conto della Greater London Assembly).

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (¹).

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

(2) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito delle dimissioni del sig. Robert NEILL.

Per il Consiglio

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009.

Il presidente C. BILDT

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 2009

recante nomina di un membro spagnolo del Comitato delle regioni

(2009/577/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

Articolo 1

vista la proposta del governo spagnolo,

il sig. José Antonio GRIŇÁN MARTÍNEZ, presidente de la Junta de Andalucía.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (¹).

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

 (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito delle dimissioni del sig. Manuel CHAVES GONZÁLES, Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009.

Per il Consiglio Il presidente C. BILDT

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2009

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica

[notificata con il numero C(2009) 5619]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/578/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo il regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.
- Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri (2) ecologici specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica.
- Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri (3) per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica deve essere effettuato in tempo utile prima della fine del periodo di validità dei criteri fissato per ciascun gruppo di prodotti.
- Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, è stato (4) effettuato un riesame tempestivo dei criteri ecologici e

dei relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati dalla decisione 2003/287/CE della Commissione, del 14 aprile 2003, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica (2). I criteri ecologici in questione e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 ottobre 2009.

- Alla luce del riesame in questione, per tenere conto degli (5) sviluppi scientifici e del mercato è opportuno modificare la definizione del gruppo di prodotti e stabilire nuovi criteri ecologici.
- I criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero essere validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.
- Nel caso del servizio di ricettività turistica, i criteri ecologici devono essere suddivisi in criteri obbligatori e criteri facoltativi.
- Per quanto concerne le spese e i diritti connessi alla domanda e all'utilizzo del marchio di qualità ecologica da parte delle microimprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (3), al fine di tener conto delle limitate risorse di cui dispongono le microimprese e della particolare importanza che esse rivestono nell'ambito del gruppo di prodotti di cui trattasi, è opportuno prevedere riduzioni supplementari rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1980/2000 e dagli articoli 1 e 2 della decisione 2000/728/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità (4), a norma dell'articolo 5 della decisione 2000/728/CE.

⁽²⁾ GU L 102 del 24.4.2003, pag. 82. (3) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 22.11.2000, pag. 18.

⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

- IT
- (9) La decisione 2003/287/CE deve essere pertanto sostituita.
- (10) Occorre istituire un periodo transitorio per i fornitori di servizi ai quali è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica per il servizio di ricettività turistica sulla base dei criteri fissati nella decisione 2003/287/CE, affinché essi abbiano il tempo sufficiente di adeguare i propri servizi e conformarsi ai criteri e requisiti riesaminati. I fornitori di servizi devono inoltre poter presentare le domande previste in base ai criteri istituiti dalla decisione 2003/287/CE o in base ai criteri istituiti dalla presente decisione fino al termine di validità della decisione 2003/287/CE.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il gruppo di prodotti «servizio di ricettività turistica» comprende l'erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive al chiuso dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti.

Il servizio di pernottamento può comprendere l'erogazione di servizi di ristorazione, attività di fitness e ricreative e/o spazi verdi.

- 2. Ai fini della presente decisione, i servizi di ristorazione comprendono la prima colazione; le attività/strutture di fitness e ricreative comprendono saune, piscine e altre strutture analoghe che si trovino nel perimetro della struttura ricettiva e gli spazi verdi comprendono parchi e giardini accessibili agli ospiti.
- 3. Ai fini della presente decisione, si applica la definizione di microimpresa contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE.

Articolo 2

- 1. Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 (di seguito «marchio comunitario di qualità ecologica»), il servizio di ricettività turistica soddisfa tutte le seguenti condizioni:
- a) rientra nel gruppo di prodotti «servizio di ricettività turistica»;

- b) è conforme a tutti i criteri indicati nella parte A dell'allegato della presente decisione;
- c) è conforme ad un numero sufficiente di criteri indicati nella parte B dell'allegato della presente decisione, al fine di ottenere il necessario numero di punti di cui ai paragrafi 2 e 3.
- 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il servizio di ricettività turistica deve ottenere almeno: 20 punti per il servizio principale.
- 3. Il punteggio di cui al paragrafo 2 è aumentato dei punteggi indicati di seguito se i servizi indicati sono prestati direttamente dalla direzione o dai proprietari del servizio di ricettività turistica:
- a) tre punti per il servizio di ristorazione;
- b) tre punti per gli spazi verdi/aree esterne accessibili agli ospiti;
- c) tre punti per le attività ricreative/di fitness o cinque punti se le attività ricreative/di fitness sono rappresentate da un centro benessere.

Articolo 3

- 1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione 2000/728/CE le spese per l'esame della richiesta di assegnazione del marchio di qualità ecologica applicate alle microimprese sono ridotte del 75 %, senza possibilità di ulteriori riduzioni.
- 2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 5, prima frase, della decisione 2000/728/CE, i diritti minimi annuali applicabili alle microimprese per l'utilizzo del marchio di qualità ecologica ammontano a 100 EUR.
- 3. Il fatturato annuo per l'intero servizio di ricettività turistica viene calcolato moltiplicando il prezzo di erogazione del servizio per il numero di pernottamenti e riducendo del 50 % il risultato ottenuto. Il prezzo di erogazione del servizio è considerato il corrispettivo medio versato dal cliente per il pernottamento, comprensivo di tutti i servizi che non comportano ulteriori spese.
- 4. Si applicano le riduzioni ai diritti minimi annuali fissate all'articolo 2, paragrafi da 6 a 10, della decisione 2000/728/CE.

Articolo 4

IT

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «servizio di ricettività turistica» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «servizio di ricettività turistica» è «025».

Articolo 6

La decisione 2003/287/CE è abrogata.

Articolo 7

- 1. Le domande relative al marchio comunitario di qualità ecologica relative al gruppo di prodotti «servizio di ricettività turistica» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2003/287/CE.
- 2. Le domande relative al marchio comunitario di qualità ecologica relative al gruppo di prodotti «servizio di ricettività

turistica» presentate a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, ma entro e non oltre il 31 ottobre 2009, possono basarsi sui criteri istituiti dalla decisione 2003/287/CE o sui criteri istituiti dalla presente decisione.

Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

3. Se il marchio comunitario di qualità ecologica è assegnato in base ad una domanda valutata secondo i criteri istituiti dalla decisione 2003/287/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2009.

Per la Commissione Stavros DIMAS Membro della Commissione

ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

Finalità dei criteri

I criteri mirano a limitare i principali impatti ambientali connessi con le tre fasi del ciclo di vita del servizio di ricettività turistica: acquisto, erogazione del servizio, produzione di rifiuti. In particolare, il loro obiettivo è di:

- limitare il consumo energetico,
- limitare il consumo idrico,
- limitare la produzione di rifiuti,
- favorire l'utilizzo di fonti rinnovabili e di sostanze che risultino meno pericolose per l'ambiente,
- promuovere la comunicazione e l'educazione ambientale.

Requisiti di valutazione e verifica

I requisiti specifici di valutazione e verifica sono illustrati immediatamente dopo ciascun criterio descritto nelle parti A e B. Se necessario possono essere utilizzati metodi di prova e norme diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente ad esaminare la richiesta. Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

Gli organismi competenti svolgono ispezioni sul posto prima di concedere la licenza.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti. Durante il periodo di validità della licenza gli organismi competenti verificano la conformità ai criteri.

In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come ad esempio EMAS o EN ISO 14001 (NB: l'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

Requisiti generali

Per poter chiedere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica il richiedente deve conformarsi alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e locali. In particolare il richiedente deve garantire che:

- 1) la struttura fisica sia costruita in tutta legalità e nel rispetto di tutte le normative e le regole applicabili nella zona in cui è costruita, in particolare per quanto riguarda i vincoli paesaggistici e in materia di conservazione della biodiversità;
- 2) la struttura fisica rispetti le normative e le regole comunitarie, nazionali e locali in materia di risparmio energetico, fonti idriche, trattamento e smaltimento delle acque, raccolta e smaltimento dei rifiuti, manutenzione e riparazione delle apparecchiature e le disposizioni in materia di sicurezza e salute;
- 3) l'impresa sia operativa e registrata conformemente alla legislazione nazionale e/o locale e il personale sia assunto e assicurato nel rispetto della legge.

PARTE A

CRITERI OBBLIGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1 ENERGIA

1. Energia elettrica da fonti rinnovabili

Almeno il 50 % dell'energia elettrica utilizzata per qualsiasi uso deve provenire da fonti di energia rinnovabili, come stabilito nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹).

Tale criterio non si applica alle strutture ricettive che non hanno accesso ad un mercato che offre energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

L'applicazione di restrizioni contrattuali vincolanti (ad esempio l'applicazione di sanzioni) della durata di almeno 2 anni in caso di cambiamento di fornitore può essere considerata come un «mancato accesso» a un mercato che offre energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione della (o il contratto con la) società di approvvigionamento elettrico che attesti il tipo di fonte(i) di energia rinnovabile(i), la percentuale dell'energia elettrica fornita e derivante da fonti rinnovabili, la documentazione sulle caldaie (generatori di calore) eventualmente utilizzate e l'indicazione della percentuale massima erogabile. Ai sensi della direttiva 2001/77/CE per «fonti di energia rinnovabili» si intendono le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). Se la struttura ricettiva non ha accesso a un mercato che offre energia prodotta da fonti di energia rinnovabili, è necessario presentare la documentazione che attesti la richiesta di energia rinnovabile.

2. Carbone e oli combustibili pesanti

Gli oli combustibili pesanti con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 % e il carbone non devono essere utilizzati quali fonti di energia. Tale criterio non si applica al carbone usato per i caminetti a fini decorativi.

Tale criterio è applicabile solo alle strutture ricettive che dispongono di un sistema di riscaldamento autonomo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio, specificando il tipo di fonti energetiche utilizzato.

3. Rendimento e generazione di calore

Se durante il periodo di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica viene installata nuova capacità di generazione di energia termica, questa deve presentare un'unità di cogenerazione di elevato rendimento (come definita all'articolo 3 e all'allegato III della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), una pompa di calore e una caldaia efficiente. In quest'ultimo caso deve trattarsi di una caldaia a 4 stelle (con un rendimento pari a circa il 92 % a 50 °C e al 95 % a 70 °C), misurato conformemente alla direttiva 92/42/CEE del Consiglio (2) o, se le caldaie non rientrano nella suddetta direttiva, sulla base delle opportune norme e regole applicabili a detto tipo di prodotti.

Le caldaie ad acqua calda esistenti alimentate con combustibili liquidi o gassosi di cui alla direttiva 92/42/CEE devono soddisfare norme in materia di rendimento almeno equivalenti alle tre stelle definite nella direttiva in questione. Le unità di cogenerazione esistenti devono rispondere alla definizione di rendimento della direttiva 2004/8/CE. Le caldaie che non rientrano nella direttiva 92/42/CEE (3) devono conformarsi alle istruzioni del fabbricante e alla legislazione nazionale e locale in materia di rendimento energetico e sono accettabili solo se presentano un rendimento minimo dell'88 % (ad esclusione delle caldaie a biomassa).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico del venditore e/o del responsabile della manutenzione della caldaia che ne attesti il rendimento.

4. Impianto di condizionamento

I condizionatori domestici acquistati durante il periodo di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica devono presentare un'efficienza energetica minima di classe A ai sensi della direttiva 2002/31/CE della Commissione (4), o un'efficienza energetica analoga.

NB: tale criterio non si applica ai condizionatori d'aria costituiti da apparecchi che possono utilizzare anche altre fonti energetiche, o apparecchi aria-acqua o acqua-acqua, o ancora alle unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.

⁽¹⁾ GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

⁽²⁾ GU L 167 del 22.6.1922, pag. 17.
(3) L'articolo 3 della direttiva 92/42/CEE esclude dal suo campo di applicazione i seguenti prodotti: le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate con combustibili diversi tra cui quelli solidi; gli impianti di erogazione istantanne di acqua calda per usi igientic; le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili aventi caratteristiche molto diverse da quelle dei combustibili liquidi e gassosi normalmente in commercio (gas residui industriali, biogas, ecc.); le cucine e gli apparecchi progettati per riscaldare principalmente il vano in cui sono installati e che forniscono anche, ma a titolo accessorio, acqua calda per riscaldamento centrale e usi igienici.

⁽⁴⁾ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 26.

5. Efficienza energetica degli edifici

La struttura ricettiva deve essere conforme alla legislazione nazionale e ai codici di edilizia locali in materia di efficienza energetica e di rendimento energetico degli edifici.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire la certificazione energetica prevista dalla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) o, se non è prevista dal sistema di attuazione nazionale, i risultati di un audit energetico svolto da un esperto indipendente sul rendimento energetico degli edifici.

6. Isolamento delle finestre

Tutte le finestre delle stanze e delle aree comuni dotate di impianto di riscaldamento e/o condizionamento devono presentare un livello sufficientemente elevato di isolamento termico, in funzione delle normative e delle condizioni climatiche locali, e un livello adeguato di isolamento acustico.

Tutte le finestre delle stanze e delle aree comuni dotate di impianto di riscaldamento e/o condizionamento aggiunte o ristrutturate dopo l'ottenimento del marchio comunitario di qualità ecologica devono essere conformi alla direttiva 2002/91/CE (articoli 4, 5 e 6) e alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio (²) (direttiva sui prodotti da costruzione) e le relative regole tecniche nazionali che le attuano.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la dichiarazione di un tecnico specializzato che attesti la conformità a tale criterio e che indichi i valori di trasmittanza termica (U). Per le finestre conformi alla direttiva 2002/91/CE il richiedente deve fornire la certificazione energetica o, se non è prevista dal sistema di attuazione nazionale, una dichiarazione del fabbricante.

7. Spegnimento dell'impianto di riscaldamento o di condizionamento

Se l'impianto di riscaldamento e/o di condizionamento non si spegne automaticamente quando le finestre sono aperte, nella stanza devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che ricordino agli ospiti di chiudere la o le finestre se l'impianto di riscaldamento o di condizionamento è in funzione. Gli impianti di riscaldamento e/o di condizionamento individuali acquisiti dopo l'ottenimento del marchio comunitario di qualità ecologica devono essere muniti di un sistema di spegnimento automatico in caso di apertura delle finestre.

Tale criterio si applica solo alle strutture ricettive che dispongono di impianto di riscaldamento e/o di condizionamento.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio insieme al testo delle informazioni fornite agli ospiti (se necessario).

8. Spegnimento delle luci

Se nelle stanze non c'è un dispositivo di spegnimento automatico delle luci, devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che invitino gli ospiti a spegnere le luci quando escono dalla stanza.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e le procedure di informazione applicate.

9. Efficienza energetica delle lampadine

- a) Almeno l'80 % di tutte le lampadine installate nella struttura ricettiva deve presentare un'efficienza energetica di classe A, ai sensi della direttiva 98/11/CE della Commissione (³). Tale criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione con lampadine a basso consumo energetico.
- b) Il 100 % delle lampadine che si trovano in punti nei quali è probabile che rimangano accese per oltre cinque ore al giorno deve presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 98/11/CE. Tale criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione con lampadine a basso consumo energetico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità alle lettere a) e b) di tale criterio e indicare la classe di efficienza energetica delle varie lampadine utilizzate.

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

⁽²⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1.

10. Riscaldamento per esterni

Per riscaldare le aree esterne, come le zone fumatori o le zone di ristorazione all'esterno, la struttura ricettiva può utilizzare solo dispositivi alimentati con fonti di energia rinnovabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio, specificando il tipo di fonte energetica utilizzato nei dispositivi alimentati con fonti di energia rinnovabili.

ACQUA

11. Flusso di acqua da rubinetti e docce

Il flusso medio di acqua dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti della cucina e delle vasche, non deve superare i 9 litri/minuto.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione, unitamente a una spiegazione di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio.

12. Cestini per rifiuti nelle toilette

Ogni toilette deve disporre di un adeguato cestino per i rifiuti e gli ospiti devono essere invitati ad utilizzarlo, ove possibile, al posto dello scarico della toilette.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio insieme a una documentazione adeguata sulle informazioni fornite agli ospiti.

13. Risciacquo degli orinatoi

Gli orinatoi devono avere un dispositivo di risciacquo automatico (con timer) o manuale tale da evitare un flusso di risciacquo continuo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione sugli orinatoi installati.

14. Cambio di asciugamani e lenzuola

Al loro arrivo gli ospiti devono essere informati sulla politica ambientale della struttura ricettiva. Tale politica prevede il cambio di asciugamani e lenzuola su richiesta degli ospiti o automaticamente alla frequenza fissata dalla politica ambientale della struttura ricettiva o prevista dalla legislazione e/o dalla regolamentazione nazionale. Tale criterio si applica solo alle strutture ricettive nelle quali il servizio comprende la fornitura di asciugamani e/o lenzuola.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti e il rispetto delle loro richieste da parte della struttura ricettiva.

15. Corretto smaltimento delle acque di scarico

La struttura ricettiva deve informare gli ospiti sull'uso corretto degli scarichi per evitare lo smaltimento di sostanze che potrebbero impedire il trattamento delle acque di scarico secondo le modalità previste dal piano di trattamento delle acque reflue urbane e dalle normative comunitarie. In mancanza di un piano di trattamento delle acque reflue urbane, la struttura ricettiva deve fornire un elenco generico delle sostanze che non devono essere smaltite con le acque di scarico ai sensi della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione pertinente (se disponibile, il piano di trattamento delle acque reflue urbane e le informazioni comunicate agli ospiti e al personale).

DETERSIVI E DISINFETTANTI

16. Disinfettanti

I disinfettanti devono essere utilizzati solo dove necessario per conformarsi alle disposizioni di legge in materia di igiene.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio, indicando eventualmente dove e quando sono stati utilizzati i disinfettanti.

RIFIUTI

17. Raccolta differenziata dei rifiuti da parte degli ospiti

Gli ospiti devono essere informati delle modalità e dei punti in cui possono effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti in base ai migliori sistemi locali o nazionali nelle zone in cui si trova la struttura ricettiva. Nelle stanze o a una distanza ragionevole da queste devono essere forniti contenitori adeguati per consentire agli ospiti di separare i rifiuti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio, insieme a un'opportuna documentazione relativa alle informazioni fornite agli ospiti e indicante l'ubicazione dei contenitori all'interno della struttura ricettiva.

18. Raccolta differenziata dei rifiuti

I rifiuti devono essere separati in categorie che possano essere gestite separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, che devono essere separati, raccolti e smaltiti ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione (1) e occorre provvedere ad uno smaltimento adeguato. L'elenco comprende i toner e le cartucce d'inchiostro delle stampanti, i dispositivi di refrigerazione, le apparecchiature elettriche, le batterie, le lampadine a basso consumo, i prodotti farmaceutici, gli oli e i grassi, ecc. nonché le apparecchiature elettriche di cui alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (²) e alla direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Se l'amministrazione locale non offre un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato dei rifiuti, la struttura ricettiva deve inviare una lettera per esprimere la volontà di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e la preoccupazione per la mancanza di un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato. Se l'autorità locale non prevede lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, ogni anno il richiedente deve presentare una dichiarazione dell'autorità locale che attesti l'assenza di un sistema di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

La richiesta di fornire un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziati dei rifiuti deve essere presentata ogni anno alle autorità locali.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio, indicando le varie categorie di rifiuti accettate dalle autorità locali e/o gli eventuali contratti con imprese private. Se necessario, il richiedente deve fornire ogni anno la corrispondente dichiarazione all'autorità locale.

19. Prodotti «usa e getta»

Se non previsto dalla legge, non devono essere utilizzati prodotti per l'igiene del corpo quali shampoo e saponi in confezioni non ricaricabili e altri prodotti non riutilizzabili come cuffie per la doccia, spazzole, lime per unghie e altro. Qualora la legislazione imponga l'uso di tali prodotti usa e getta il richiedente deve offrire agli ospiti entrambe le soluzioni, invitandoli a utilizzare i prodotti non usa e getta attraverso attività di comunicazione adeguate.

I contenitori di bevande (tazze e bicchieri), i piatti e le posate usa e getta possono essere utilizzati solo se sono fabbricati con materie prime rinnovabili e se sono biodegradabili e compostabili secondo la norma EN 13432.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio, insieme a un'opportuna documentazione che spieghi come è stato rispettato tale criterio (compresa l'eventuale normativa che impone l'uso di prodotti usa e getta) ed eventualmente la documentazione relativa ai prodotti in confezioni ricaricabili e/o alle informazioni fornite agli ospiti finalizzate a incentivare l'utilizzo di prodotti non usa e getta (se necessario).

Al fine di dimostrare che i contenitori per bevande (tazze e bicchieri), i piatti e le posate usa e getta soddisfano tale criterio è necessario dimostrarne la conformità alla norma EN 13432.

⁽¹) GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3. (²) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24. (³) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

20. Prodotti monodose per la prima colazione

Se non richiesto dalla legge, non devono essere utilizzati prodotti monodose per la prima colazione o altri servizi di ristorazione, ad esclusione delle materie grasse del latte da spalmare (come il burro, la margarina e il formaggio molle), dei prodotti spalmabili di cioccolata o il burro di noccioline e le marmellate e conserve dietetiche o per diabetici.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva lo soddisfa, unitamente a un elenco dei prodotti monodose utilizzati e della normativa che ne impone l'uso.

ALTRI SERVIZI

21. Divieto di fumare nelle aree comuni

Nelle aree comuni al chiuso deve essere adibito uno spazio per non fumatori.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità a tale criterio.

22. Trasporti pubblici

Agli ospiti e al personale devono essere fornite informazioni facilmente accessibili su come raggiungere la struttura ricettiva con i trasporti pubblici, utilizzando i principali mezzi di comunicazione di cui quest'ultima dispone. Se non esiste un sistema di trasporto pubblico adeguato, devono essere fornite informazioni anche su altri mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e copie del materiale informativo disponibile.

GESTIONE GENERALE

I richiedenti che applicano un sistema di gestione ambientale registrato nell'ambito del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) o certificato secondo la norma EN ISO 14001 sono automaticamente conformi ai criteri generali obbligatori di gestione riportati di seguito, ad eccezione dei criteri 27, 28 e 29 (dati da rilevare e informazioni). In tal caso la verifica della conformità a tali criteri è data dalla registrazione EMAS o dalla certificazione EN ISO 14001.

23. Manutenzione e riparazione delle caldaie e degli impianti di condizionamento

La manutenzione e gli interventi di riparazione delle caldaie e degli impianti di condizionamento devono essere effettuati da professionisti qualificati almeno una volta all'anno, e più frequentemente se previsto dalla legge o se necessario, secondo le norme CEI e le norme nazionali, ove applicabili, o secondo le istruzioni del fabbricante.

Per gli impianti di condizionamento la manutenzione (controllo delle perdite e riparazione) deve essere effettuata a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (²), in base al quantitativo di gas serra fluorurati contenuto nell'applicazione, con le seguenti frequenze:

- almeno una volta ogni dodici mesi per le applicazioni contenenti un minimo di 3 kg di gas fluorurati (tale valore non si applica alle apparecchiature sigillate ermeticamente etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas serra fluorurati),
- almeno una volta ogni sei mesi per le applicazioni contenenti un minimo di 30 kg di gas fluorurati,
- almeno una volta ogni tre mesi per le applicazioni contenenti un minimo di 300 kg di gas fluorurati.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tutte le parti di tale criterio, nonché una descrizione delle caldaie e del relativo programma di manutenzione, informazioni sulle persone/imprese incaricate della manutenzione e sugli elementi verificati nel corso dell'intervento.

⁽¹⁾ GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

Per gli impianti di condizionamento contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati, il richiedente deve fornire prove relative al quantitativo e al tipo di gas fluorurati installati, agli eventuali quantitativi aggiunti e ai quantitativi recuperati nel corso delle operazioni di manutenzione, riparazione e smaltimento finale; deve inoltre indicare il nominativo dell'impresa o del tecnico che ha effettuato la riparazione o la manutenzione, le date e i risultati dei controlli delle perdite e tutte le informazioni opportune atte ad individuare specificamente le singole apparecchiature fisse contenenti più di 30 kg di gas fluorurati.

24. Definizione della politica ambientale e del programma d'azione

La direzione deve disporre di una politica ambientale e formulare una semplice dichiarazione di politica ambientale e definire un programma d'azione preciso per garantire che tale politica venga applicata.

Il programma d'azione precisa gli obiettivi di prestazione ambientale riguardo all'energia, alle risorse idriche, alle sostanze chimiche e ai rifiuti che devono essere definiti ogni due anni, tenendo conto dei criteri facoltativi e degli eventuali dati rilevati. Nel programma d'azione deve essere indicata la persona che svolge le funzioni di responsabile ambientale della struttura ricettiva e che ha il compito di prendere i provvedimenti necessari e di realizzare gli obiettivi. La politica ambientale deve essere consultabile dal pubblico. Le osservazioni e le risposte che gli ospiti sono invitati a formulare nell'ambito di un questionario o di una lista di controllo devono essere tenute in considerazione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità al criterio e una copia della politica ambientale o della dichiarazione sulla politica ambientale e del programma d'azione, nonché le procedure seguite per tener conto dei contributi forniti dagli ospiti.

25. Formazione del personale

La struttura ricettiva deve fornire informazioni e formazione al personale, ad esempio sotto forma di procedure scritte o manuali, per garantire che le misure ambientali vengano applicate e per sensibilizzare il personale ad assumere un comportamento ecologico. In particolare è necessario tenere in considerazione i seguenti aspetti.

Per quanto riguarda il risparmio energetico:

— il personale deve essere istruito a risparmiare energia.

Per quanto riguarda il risparmio idrico:

- il personale deve essere formato al fine di controllare giornalmente se vi siano perdite visibili ed eventualmente adottare le misure necessarie,
- in genere, le piante e le aree esterne devono essere annaffiate prima delle ore più calde o dopo il tramonto, dove le condizioni regionali o climatiche lo rendano opportuno,
- il personale deve essere informato della politica adottata dalla struttura ricettiva in merito al criterio 14 riguardante il cambio degli asciugamani e deve ricevere istruzioni su come conformarsi a tale criterio.

Per quanto riguarda le sostanze chimiche:

 il personale deve essere istruito a non utilizzare quantità di detersivi e disinfettanti superiori alle dosi indicate sulle confezioni dei prodotti.

Per quanto riguarda i **rifiuti**:

- il personale deve essere formato a raccogliere, separare e smaltire adeguatamente i rifiuti secondo categorie che possano essere gestite separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti, come definito al criterio 18.
- il personale deve essere formato a raccogliere, separare e smaltire adeguatamente i rifiuti pericolosi in base all'elenco istituito nella decisione 2000/532/CE e come definito al criterio 18.

Tutto il personale nuovo deve ricevere una formazione adeguata entro quattro settimane dall'inizio dell'attività; tutto il personale deve partecipare ad un'attività di formazione almeno una volta all'anno.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio, oltre a informazioni dettagliate sul programma di formazione e sui suoi contenuti, deve indicare il personale che ha seguito la formazione e il periodo in cui questa è stata effettuata. Il richiedente deve inoltre fornire copie delle procedure e delle comunicazioni al personale riguardanti tutti gli aspetti citati.

26. Informazioni agli ospiti

La struttura ricettiva deve informare gli ospiti, compresi i partecipanti a conferenze, sulla politica ambientale che applica, compresi i temi della sicurezza e della sicurezza antincendio, e invitarli a contribuire a metterla in pratica. Le informazioni comunicate agli ospiti devono riguardare le azioni adottate ai fini della politica ambientale e informazioni sul marchio comunitario di qualità ecologica. Le informazioni devono essere fornite attivamente agli ospiti all'arrivo e deve essere distribuito un questionario nel quale possano esprimere il loro parere sugli aspetti ambientali della struttura ricettiva. Devono essere affissi avvisi ben visibili che invitino gli ospiti a sostenere gli obiettivi ambientali, in particolare nelle aree comuni e nelle stanze.

Azioni specifiche per i diversi settori.

Per quanto riguarda l'energia:

— se applicabile, ai sensi dei criteri 7 e 8, informare gli ospiti sullo spegnimento dell'impianto di riscaldamento/condizionamento e delle luci.

Per quanto riguarda l'acqua e le acque di scarico:

- nei bagni devono essere presenti informazioni adeguate che illustrino come contribuire al risparmio idrico,
- gli ospiti devono essere invitati ad informare il personale dell'eventuale presenza di perdite,
- nelle toilette devono essere affissi avvisi che invitino gli ospiti a gettare i rifiuti negli appositi cestini e non nei water.

Per quanto riguarda i rifiuti:

- gli ospiti devono essere informati sulla politica di riduzione dei rifiuti della struttura ricettiva e sull'uso di prodotti alternativi di qualità ai prodotti usa e getta e monodose e devono essere incentivati a utilizzare prodotti ricaricabili/ riutilizzabili qualora la normativa imponga l'impiego di prodotti usa e getta,
- gli ospiti devono essere informati delle modalità e dei punti in cui possono effettuare la raccolta differenziata, in base ai sistemi locali o nazionali, nelle zone appartenenti alla struttura ricettiva e dei punti in cui smaltire le sostanze pericolose.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e copia delle informazioni e degli avvisi forniti agli ospiti. Deve inoltre indicare le procedure seguite per la distribuzione e la raccolta delle informazioni e il ritiro del questionario e le modalità secondo cui si tiene conto delle risposte ottenute.

27. Dati sul consumo di energia e di acqua

La struttura ricettiva deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sul consumo complessivo di energia (kWh), sul consumo di elettricità, sul consumo di altre fonti energetiche (kWh) e sul consumo di acqua (litri).

I dati devono essere rilevati, ove possibile, a scadenza mensile o almeno annuale per il periodo di apertura della struttura ricettiva, e devono essere espressi anche sotto forma di consumo per pernottamento e per m² di superficie interna.

La struttura ricettiva deve comunicare ogni anno i risultati all'organismo competente che ha esaminato la richiesta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della domanda, il richiedente deve fornire i dati relativi ai consumi sopra elencati per almeno i sei mesi precedenti la domanda (se disponibili); successivamente, ogni anno deve presentare i dati riguardanti l'anno o il periodo di apertura precedente.

28. Altri dati da rilevare

La struttura ricettiva deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sui consumi di sostanze chimiche (espressi in kg e/o in litri), con l'indicazione se si tratta di un prodotto concentrato o meno, e sulla quantità di rifiuti prodotta (in litri e/o kg di rifiuti indifferenziati).

I dati devono essere rilevati, ove possibile, a scadenza mensile o almeno annuale e devono essere espressi anche sotto forma di consumo o produzione per pernottamento e per m² di superficie interna.

La struttura ricettiva deve comunicare ogni anno i risultati all'organismo competente che ha esaminato la richiesta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della domanda, il richiedente deve fornire i dati relativi ai consumi sopra elencati per almeno i sei mesi precedenti la domanda (se disponibili); successivamente, ogni anno deve presentare i dati riguardanti l'anno o il periodo di apertura precedente. Il richiedente deve indicare i servizi offerti e specificare se la biancheria viene lavata nei locali della struttura.

29. Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta:

«La struttura ricettiva s'impegna attivamente a utilizzare fonti di energia rinnovabili, a risparmiare acqua ed energia, a ridurre i rifiuti e a migliorare l'ambiente locale.»

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un esempio di come intende utilizzare il marchio e una dichiarazione di conformità a tale criterio.

PARTE B

CRITERI FACOLTATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFI 1 E 2

A ciascun criterio della presente sezione è stato assegnato un punteggio espresso in punti o frazioni di punto. Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica le strutture ricettive devono ottenere un punteggio minimo di 20 punti.

Il punteggio totale richiesto deve essere incrementato di 3 punti per ciascuno dei servizi supplementari indicati di seguito e offerti direttamente dalla direzione o dai proprietari della struttura ricettiva:

- servizi di ristorazione (compreso il servizio di prima colazione),
- attività ricreative/di fitness, comprendenti saune, piscine e altre strutture analoghe che si trovino nel perimetro della struttura ricettiva. Se le attività ricreative/di fitness sono rappresentate da un centro benessere, il punteggio è aumentato di 5 punti invece di 3,
- spazi verdi/aree esterne compresi parchi e giardini accessibili agli ospiti.

ENERGIA

30. Generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili (massimo 4 punti)

La struttura ricettiva deve disporre di un sistema fotovoltaico (pannelli solari) o di un impianto idroelettrico locale o di generazione di elettricità dal geotermico, da biomasse o dall'energia eolica che fornisce o che è destinato a fornire almeno il 20 % del consumo annuo complessivo di elettricità (2 punti).

La struttura ricettiva deve fornire alla rete un quantitativo netto di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (2 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio, oltre alla documentazione sul sistema fotovoltaico, idroelettrico o di produzione di energia dal geotermico, da biomasse o dall'energia eolica e i dati sulla produzione potenziale ed effettiva, nonché la documentazione sui flussi di elettricità da e verso la rete al fine di dimostrare il contributo netto di elettricità prodotta da fonti rinnovabili fornito alla rete.

31. Energia da fonti rinnovabili (massimo 2 punti)

Almeno il 70 % dell'energia complessiva utilizzata per riscaldare o raffreddare le stanze o per la produzione di acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili (1,5 punti; 2 punti se il 100 % dell'energia utilizzata dalla struttura ricettiva ai suddetti fini proviene da fonti di energia rinnovabili).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio, oltre ai dati sull'energia consumata per il riscaldamento delle stanze e l'acqua calda e una documentazione che attesti che almeno il 70 % o il 100 % di tale energia è prodotta da fonti di energia rinnovabili.

32. Rendimento energetico delle caldaie (1,5 punti)

La struttura ricettiva deve disporre di caldaie a quattro stelle ai sensi della direttiva 92/42/CEE.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

33. Emissioni di NOx delle caldaie (1,5 punti)

Le caldaie devono corrispondere alla classe 5 della norma EN 297 prA3 sulle emissioni di NOx e deve emettere meno di 60 mg NOx/kWh (caldaie a condensazione a gas) o di 70 mg NOx/kWh (caldaie non a condensazione a gas con una potenza nominale di 120 kW).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e le specifiche o un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili della vendita e/o della manutenzione della caldaia.

34. Teleriscaldamento (1,5 punti)

Ai fini dell'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica la struttura ricettiva deve essere riscaldata mediante teleriscaldamento, secondo le modalità descritte di seguito.

Il calore deve essere prodotto da unità di cogenerazione ad alta efficienza ai sensi della direttiva 2004/8/CE e dagli altri atti della Commissione adottati in applicazione di detta direttiva, oppure da caldaie destinate solo alla produzione di calore con un'efficienza pari o superiore al valore di riferimento applicabile istituito dalla decisione 2007/74/CE della Commissione (¹);

inoltre:

le tubature della rete di distribuzione del teleriscaldamento devono soddisfare i requisiti stabiliti nelle norme CEN applicabili alle suddette tubature.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e una documentazione che attesti il collegamento al teleriscaldamento.

35. Cogenerazione di energia termica ed elettrica (1,5 punti)

L'energia elettrica e termica della struttura ricettiva devono essere fornite da unità di cogenerazione ad alta efficienza ai sensi della direttiva 2004/8/CE. Se il servizio di ricezione turistica dispone di un'unità di cogenerazione sul posto, questa deve fornire almeno il 70 % del consumo totale di energia elettrica e termica in loco. L'energia fornita è calcolata secondo il metodo indicato nella direttiva 2004/8/CE.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e una documentazione sull'impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica.

36. Pompa di calore (massimo 2 punti)

La struttura ricettiva deve disporre di una pompa di calore per il riscaldamento e/o il condizionamento dell'aria (1,5 punti). La pompa di calore deve essere munita del marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO tipo I (2 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione sulla pompa di calore.

37. Recupero del calore (massimo 1,5 punti)

La struttura ricettiva deve disporre di un sistema di recupero del calore per una (1 punto) o due (1,5 punti) delle seguenti categorie di prodotti: sistemi di refrigerazione, ventilatori, lavastoviglie, piscina(e), acque di scarico sanitarie.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione sui sistemi di recupero del calore.

38. Termoregolazione (1,5 punti)

La temperatura in ogni area comune e stanza deve essere regolata in maniera autonoma.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione sui sistemi di termoregolazione.

39. Audit del rendimento energetico degli edifici (1,5 punti)

Due volte all'anno la struttura ricettiva deve essere sottoposta ad un audit del rendimento energetico da parte di un esperto indipendente e deve mettere in pratica almeno due raccomandazioni su come migliorare il rendimento energetico risultante dall'audit.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto sull'audit del rendimento energetico e fornire una documentazione dettagliata di come la struttura ricettiva ha soddisfatto tale criterio.

40. Impianti di condizionamento (massimo 2 punti)

Tutti i condizionatori domestici in uso nella struttura ricettiva devono presentare un'efficienza energetica superiore del 15 % rispetto alla soglia definita per la classe A ai sensi della direttiva 2002/31/CE (1,5 punti). Tutti i condizionatori domestici in uso nella struttura ricettiva devono presentare un'efficienza energetica pari o superiore al 30 % rispetto alla soglia definita per la classe A ai sensi della direttiva 2002/31/CE (2 punti).

Tale criterio non si applica agli apparecchi che possono utilizzare anche altre fonti energetiche, agli apparecchi aria-acqua o acqua-acqua o alle unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un'adeguata documentazione attestante la conformità a tale criterio.

41. Spegnimento automatico dell'impianto di condizionamento e di riscaldamento (1,5 punti)

Deve essere presente un dispositivo automatico che spenga l'impianto di condizionamento e di riscaldamento delle stanze quando le finestre sono aperte.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare le specifiche tecniche fornite dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.

42. Architettura bioclimatica (3 punti)

La struttura ricettiva deve essere costruita in base a principi di architettura bioclimatica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio ed una documentazione adeguata.

43. Frigoriferi (1 punto), forni (1 punto), lavastoviglie (1 punto), lavatrici (1 punto), asciugabiancheria (1 punto) e apparecchiature da ufficio (1 punto) a basso consumo energetico (fino ad un massimo di 3 punti)

a) (1 punto): tutti i frigoriferi domestici devono avere un'efficienza di classe A + o A++ ai sensi della direttiva 94/2/CE della Commissione (¹); tutti i frigo-bar e i mini-bar devono essere almeno nella classe B.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutti i frigoriferi e frigo-bar o mini-bar.

b) (1 punto): tutti i forni elettrici domestici devono presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 2002/40/CE della Commissione (1).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutti i forni elettrici domestici

NB: tale criterio non si applica ai forni non alimentati dall'energia elettrica o che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/40/CE (ad esempio i forni industriali).

c) (1 punto): tutte le lavastoviglie domestiche devono presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 97/17/CE della Commissione (2).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le lavastoviglie.

NB: tale criterio non si applica alle lavastoviglie che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 97/17/CE (ad esempio le lavastoviglie industriali).

d) (1 punto): tutte le lavatrici domestiche devono presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 95/12/CE della Commissione (3).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le lavatrici.

NB: tale criterio non si applica alle lavatrici che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 95/12/CE (ad esempio le lavatrici industriali).

e) (1 punto): almeno l'80 % delle apparecchiature da ufficio (PC, monitor, fax, stampanti, scanner, fotocopiatrici) deve possedere i requisiti per l'attribuzione dell'etichetta «Energy Star» ai sensi del regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della decisione 2003/168/CE della Commissione (5).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti che l'apparecchiatura da ufficio risponde ai requisiti dell'etichetta «Energy Star».

(1 punto): tutte le asciugatrici elettriche devono presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 95/13/CE della Commissione (6).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le asciugatrici.

NB: Tale criterio non si applica alle asciugatrici che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 95/13/CE (ad esempio le asciugatrici industriali).

44. Asciugamani e asciugacapelli elettrici con sensore di prossimità (massimo 2 punti)

Tutti gli asciugamani (1 punto) e gli asciugacapelli (1 punto) elettrici devono essere muniti di sensori di prossimità o devono avere ottenuto un marchio di qualità ecologica ISO tipo I.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione adeguata che attesti come la struttura ricettiva rispetta tale criterio.

⁽¹⁾ GU L 128 del 15.5.2002, pag. 45. (2) GU L 118 del 7.5.1997, pag. 1. (3) GU L 136 del 21.6.1995, pag. 1. (4) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1. (5) GU L 67 del 12.3.2003, pag. 22. (6) GU L 136 del 21.6.1995, pag. 28.

45. Posizionamento dei frigoriferi (1 punto)

I frigoriferi delle cucine, dei ristoranti e dei bar devono essere posizionati e regolati in base a principi di risparmio energetico al fine di ridurre lo spreco di energia.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale

46. Spegnimento automatico delle luci nelle stanze (1,5 punti)

Il 95 % delle stanze della struttura ricettiva deve essere dotato di sistemi automatici che spengono le luci quando gli ospiti escono dalla stanza.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare le specifiche tecniche fornite dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di tali sistemi.

47. Controllo del timer della sauna (1 punto)

Tutte le saune e gli hammam devono essere dotati di un sistema di controllo del timer o di una procedura messa in atto dal personale per regolare l'accensione e lo spegnimento.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare le specifiche tecniche fornite dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di tali sistemi.

48. Riscaldamento delle piscine con fonti di energia rinnovabili (massimo 1,5 punti)

L'energia impiegata per riscaldare l'acqua delle piscine deve provenire da fonti di energia rinnovabili. Minimo 50 % di energia: 1 punto; 100 %: 1,5 punti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio unita ai dati sul consumo di energia per il riscaldamento della piscina e la documentazione che attesti il quantitativo di energia derivante da fonti di energia rinnovabili.

49. Spegnimento automatico delle luci esterne (1,5 punti)

Le luci esterne non necessarie per motivi di sicurezza devono spegnersi automaticamente dopo un tempo predeterminato o devono essere attivate da un sensore di prossimità.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare le specifiche tecniche fornite dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di tali sistemi.

ACQUA

50. Utilizzo di acqua piovana (2 punti) e di acqua riciclata (2 punti)

a) (2 punti): l'acqua piovana deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata; deve inoltre presentare opportune garanzie che la fornitura di acqua a scopo sanitario e di acqua potabile sia completamente separata.

b) (2 punti): l'acqua riciclata deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata; deve inoltre presentare opportune garanzie che la fornitura di acqua a scopo sanitario e di acqua potabile sia completamente separata.

51. Sistemi di irrigazione automatici per le aree esterne (1,5 punti)

La struttura ricettiva deve utilizzare un sistema automatico che ottimizzi i tempi di irrigazione e il consumo idrico per le piante e le aree verdi esterne.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

52. Flusso di acqua da rubinetti e docce (1,5 punti)

Il flusso medio di acqua in uscita dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti delle vasche, non deve superare gli 8 litri/minuto.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

53. Scarico dei WC (1,5 punti)

Almeno il 95 % dei WC deve consumare una quantità di acqua pari o inferiore a 6 litri per scarico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

54. Consumo di acqua delle lavastoviglie (1 punto)

l consumo di acqua delle lavastoviglie [espresso come $W_{(misurato)}$] deve essere inferiore o uguale alla soglia risultante dall'equazione riportata di seguito utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE.

$$W(_{misurato}) \le (0.625 \times S) + 9.25$$

dove:

W(misurato) = consumo d'acqua misurato della lavastoviglie in litri per ciclo, espresso al primo decimale,

S = numero applicabile di coperti standard della lavastoviglie.

Tale criterio si applica solo alle lavastoviglie per uso domestico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare le specifiche tecniche fornite dai tecnici specializzati responsabili della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavastoviglie, oppure dimostrare che le lavastoviglie hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica.

55. Consumo di acqua delle lavatrici (1 punto)

Le lavatrici utilizzate nella struttura ricettiva dagli ospiti e dal personale o quelle impiegate dal fornitore dei servizi di lavanderia della struttura ricettiva devono utilizzare al massimo 12 litri di acqua per kg di carico misurato secondo la norma EN 60456, utilizzando il ciclo normale cotone a 60 °C previsto dalla direttiva 95/12/CE.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare le specifiche tecniche stilate dai tecnici specializzati responsabili della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavatrici, oppure dimostrare che le lavatrici hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica. La direzione della struttura ricettiva deve presentare la documentazione tecnica del fornitore dei servizi di lavanderia che attesta che le lavatrici impiegate sono conformi a tale criterio.

56. Temperatura e flusso dell'acqua dei rubinetti (1 punto)

Per almeno il 95 % dei rubinetti deve essere possibile regolare precisamente e velocemente la temperatura e il flusso dell'acqua.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

57. Timer per docce (1,5 punti)

Tutte le docce delle zone destinate al personale, delle aree esterne e comuni devono essere munite di un temporizzatore/ sensore di prossimità per l'arresto automatico del flusso d'acqua dopo un tempo predeterminato o in caso di mancato utilizzo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

58. Copertura della piscina (1 punto)

Durante la notte o se non viene utilizzata per più di un giorno, la piscina deve essere coperta per evitare che l'acqua si raffreddi e per ridurre l'evaporazione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

59. Antigelo (massimo 1,5 punti

Se è necessario l'antigelo sulle strade devono essere utilizzati mezzi meccanici o sabbia/ghiaia per garantire che le strade entro il perimetro della struttura ricettiva siano sicure in caso di ghiaccio o neve (1,5 punti).

Se si utilizzano mezzi chimici, devono essere impiegate sostanze con un tenore massimo di ione cloruro (Cl-) pari all'1 % (1 punto) oppure prodotti antigelo che hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica o altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (1,5 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

60. Indicazione della durezza dell'acqua (massimo 2 punti)

In prossimità delle zone lavanderia, delle lavatrici e delle lavastoviglie devono essere affisse informazioni sulla durezza dell'acqua locale (1 punto) per consentire agli ospiti e al personale un utilizzo ottimale dei detersivi o, in alternativa, deve essere utilizzato un sistema di dosaggio automatico (1 punto) per ottimizzare il consumo di detersivo in funzione della durezza dell'acqua.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti.

61. Orinatoi a risparmio idrico (1,5 punti)

Tutti gli orinatoi devono utilizzare un sistema senz'acqua oppure disporre di un dispositivo di risciacquo automatico o manuale che permetta il risciacquo del singolo orinatoio solo in caso di utilizzo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione giustificativa dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio.

62. Specie autoctone utilizzate per nuove piantagioni all'esterno (1 punto)

Gli alberi e le siepi piantati nelle aree esterne devono essere costituiti da specie vegetali autoctone.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata di un esperto.

DETERSIVI E DISINFETTANTI

63. Detersivi (massimo 3 punti)

Almeno l'80 % in peso dei detersivi per il lavaggio a mano delle stoviglie e/o dei detersivi per le lavastoviglie e/o dei detersivi per bucato e/o dei prodotti generici per la pulizia e/o i detergenti sanitari e/o i saponi e gli shampoo utilizzati dalla struttura ricettiva deve essere munito del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle suddette categorie di prodotti fino ad un massimo di 3 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

64. Pitture e vernici per interni e per esterni (massimo 2 punti)

Almeno il 50 % delle opere di tinteggiatura interna e/o esterna della struttura ricettiva deve essere effettuato con pitture e vernici per interni e/o esterni munite del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (1 punto per le pitture e vernici per interni e 1 punto per quelle per esterni).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

65. Sostegno ad alternative agli accendifuoco artificiali per barbecue (1 punto)

Presso la struttura ricettiva possono essere venduti o offerti unicamente prodotti alternativi agli accendifuoco artificiali per barbecue o caminetti, quali olio di semi di colza o prodotti di canapa.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio.

66. Dosaggio del disinfettante per piscine (1 punto) o piscine naturali/ecologiche (1 punto)

Le piscine devono essere dotate di un sistema di dosaggio automatico che utilizzi il quantitativo minimo di disinfettante necessario per ottenere un adeguato risultato sotto il profilo igienico (1 punto).

Oppure:

le piscine devono essere ecologiche/naturali, nelle quali l'igiene e la sicurezza dei bagnanti sono garantite solo con elementi naturali (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione tecnica sul sistema di dosaggio automatico o sul tipo di piscina ecologica/naturale installata e sulla relativa manutenzione.

67. Pulizia meccanica (1 punto)

La struttura ricettiva deve disporre di precise procedure per effettuare la pulizia senza utilizzo di sostanze chimiche, ad esempio mediante prodotti in microfibra o altri materiali per pulizia non chimici o mediante attività aventi un effetto analogo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e, se pertinente, una documentazione giustificativa adeguata.

68. Giardini e orti biologici (2 punti)

Gli spazi verdi devono essere trattati senza l'uso di pesticidi o in linea con i principi dell'agricoltura biologica, secondo quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (¹), o come previsto dalle leggi nazionali o dai piani nazionali riconosciuti in materia di agricoltura biologica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e, se pertinente, una documentazione giustificativa adeguata.

69. Insetticidi e repellenti (massimo 2 punti)

La progettazione architettonica della struttura e le pratiche igieniche (ad esempio la costruzione su pali per impedire che i topi entrino nei locali, l'utilizzo di zanzariere e zampironi) devono garantire che l'impiego di insetticidi e repellenti nella struttura ricettiva sia ridotto al minimo (1 punto).

Se vengono utilizzati insetticidi e repellenti, devono essere impiegate solo sostanze consentite per l'agricoltura biologica [secondo quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 834/2007] o sostanze munite del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e, se pertinente, una documentazione giustificativa adeguata.

RIFIUTI

70. Compostaggio (massimo 2 punti)

Nella struttura ricettiva i rifiuti organici devono essere separati (rifiuti di giardino, 1 punto; rifiuti di cucina, 1 punto) e il compostaggio di tali rifiuti deve avvenire secondo le linee guida fornite dalle autorità locali (ad esempio dall'amministrazione locale, dall'azienda o da un'impresa privata).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e, se pertinente, una documentazione giustificativa adeguata.

71. Contenitori per bevande «usa e getta» (2 punti)

Nelle aree di proprietà o sotto la gestione diretta della struttura ricettiva non possono essere venduti contenitori per bevande usa e getta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio, indicando eventualmente i prodotti «usa e getta» utilizzati e la normativa che ne impone l'uso.

72. Smaltimento di grassi/oli (massimo 2 punti)

Devono essere installati separatori di grassi e i grassi/oli utilizzati per cucinare e per friggere devono essere raccolti e smaltiti adeguatamente (1 punto).

Agli ospiti è offerta la possibilità di smaltire correttamente i grassi/gli oli che usano (ad esempio negli appartamenti) (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

73. Tessuti, mobili e altri prodotti usati (massimo 2 punti)

I mobili, i tessuti e altri prodotti, come le apparecchiature elettroniche, usati devono essere dati a enti di beneficenza secondo la politica della struttura ricettiva (2 punti) o venduti (1 punto) ad altre associazioni che li raccolgono e li ridistribuiscono.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata delle associazioni interessate.

ALTRI SERVIZI

74. Tetti (2 punti)

Almeno il 50 % degli edifici situati nel perimetro della struttura ricettiva che presentano tetti adeguati (cioè tetti piatti o con angolazione o inclinazione ridotte) e che non sono utilizzati ad altri fini deve essere ricoperto di erba o di piante.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

75. Comunicazione ed educazione ambientale (massimo 3 punti)

La struttura ricettiva deve garantire la comunicazione e l'educazione ambientale degli ospiti mediante avvisi riguardanti la biodiversità locale, il paesaggio e le misure di conservazione della natura adottate a livello locale (1,5 punti). L'intrattenimento degli ospiti comprende elementi di educazione ambientale (1,5 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

76. Divieto di fumare nelle aree comuni e nelle stanze (massimo 1,5 punti)

Nel 100 % delle aree comuni interne e in almeno il 70 % delle stanze (1 punto) o in almeno il 95 % delle stanze (1,5 punti) non deve essere consentito fumare.

Valutazione e verifica: il richiedente deve indicare il numero e il tipo di aree disponibili, specificando quelle riservate ai non fumatori.

77. Biciclette (1,5 punti)

Gli ospiti devono poter disporre di biciclette (almeno 3 biciclette ogni 50 stanze).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio.

78. Servizio di trasferimento (1 punto)

La struttura ricettiva deve offrire agli ospiti che si spostano con i trasporti pubblici un servizio di trasferimento utilizzando mezzi di trasporto compatibili con l'ambiente come auto elettriche o mezzi trainati da cavalli.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e fornire un esempio della comunicazione agli ospiti.

79. Bottiglie riutilizzabili o a rendere (massimo 3 punti)

Nella struttura ricettiva le bevande devono essere offerte in bottiglie riutilizzabili o a rendere: bevande non alcoliche (1 punto), birra (1 punto) e acqua (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata del fornitore delle bottiglie.

80. Utilizzo di prodotti ricaricabili (massimo 2 punti)

La struttura ricettiva deve utilizzare solo batterie ricaricabili per i telecomandi (1 punto) e/o cartucce ricaricabili per i toner di stampanti e fotocopiatrici (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata del fornitore delle batterie e/o delle ricariche delle cartucce dei toner.

81. Prodotti di carta (massimo 3 punti)

Almeno l'80 % della carta igienica/tessuto carta e/o della carta da ufficio e/o della carta stampata utilizzata deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle tre categorie di prodotti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

82. Beni durevoli (massimo 3 punti)

Almeno il 30 % dei beni durevoli di qualsiasi categoria (ad esempio biancheria da letto, asciugamani, biancheria da tavola, PC, portatili, televisori, materassi, mobili, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, aspiratori, rivestimenti di pavimenti, lampadine) presenti nella struttura ricettiva, comprese le unità in affitto adibite al pernottamento, deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle categorie di prodotti, fino a un massimo di tre).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti che attestino le quantità di prodotti presenti e le quantità munite di marchio ecologico.

83. Prodotti alimentari locali (massimo 3 punti)

Per ogni pasto, compresa la prima colazione, nella composizione del menù devono essere inseriti almeno due prodotti alimentari di provenienza locale e di stagione (per la frutta e la verdura fresche) (1,5 punti).

Se applicabile, deve essere vietato il consumo di specie locali in pericolo come alcuni pesci e crostacei specifici e di carne di animali selvatici e gamberetti provenienti da coltivazioni che rappresentano una minaccia per le foreste di mangrovie (1,5 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

IT

Gli ingredienti principali di almeno due piatti inseriti nel menù (1 punto) o dell'intero menu compresa la prima colazione

(2 punti) devono essere prodotti in base ai metodi dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 oppure prodotti secondo le modalità previste per un marchio di qualità ecologica ISO tipo I.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

85. Qualità dell'aria negli interni (massimo 4 punti)

La struttura ricettiva deve garantire una qualità ottimale dell'aria negli ambienti interni applicando una o entrambe le soluzioni seguenti:

- le stanze e le aree comuni devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato I, punto 3, della direttiva 89/106/CEE e contenere solo pitture, decorazioni, mobilio e altri materiali muniti di marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I attestanti lo scarso rilascio di emissioni (2 punti),
- nelle stanze e nelle aree comuni non devono essere impiegate profumazioni e le lenzuola, gli asciugamani e i tessuti devono essere lavati con detergenti senza profumo (1 punto) e la pulizia deve essere effettuata con mezzi senza profumazione (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata. Per quanto riguarda il divieto di utilizzare profumazioni, è sufficiente presentare un elenco dei componenti/ingredienti senza profumazione utilizzati per il lavaggio e la pulizia.

GESTIONE GENERALE

86. Registrazione EMAS (3 punti) o certificazione ISO (2 punti) della struttura ricettiva

La struttura ricettiva deve essere registrata in base al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (3 punti) o deve essere certificata conformemente alla norma EN ISO 14001 (2 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione in base al sistema EMAS o la certificazione EN ISO 14001.

87. Registrazione EMAS (1,5 punti) o certificazione ISO (1 punto) dei fornitori

Almeno uno dei principali fornitori o erogatori di servizi della struttura ricettiva deve essere registrato in base al sistema EMAS (1,5 punti) o essere certificato conformemente alla norma EN ISO 14001 (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione al sistema EMAS o la certificazione EN ISO 14001 di almeno uno dei suoi fornitori principali.

88. Conformità dei subappaltatori ai criteri obbligatori (massimo 4 punti)

Nel caso vengano subappaltati altri servizi di ristorazione o attività ricreative/di fitness, tali servizi devono essere conformi ai criteri obbligatori del presente allegato applicabili ai servizi specifici (2 punti per ciascun servizio di ristorazione e bevande e/o strutture ricreative/di fitness presenti nella struttura ricettiva).

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una documentazione adeguata degli accordi contrattuali stipulati con i subappaltatori in merito alla conformità di questi ultimi ai criteri obbligatori.

89. Contatori per il consumo di energia e di acqua (1 punto)

Presso la struttura ricettiva devono essere installati contatori supplementari per il consumo di energia e di acqua per poter rilevare i dati sul consumo delle varie attività e/o macchine presenti, ad esempio stanze, servizio lavanderia e cucina e/o macchine specifiche quali frigoriferi, lavatrici ecc.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e un'analisi dei dati rilevati (se già disponibili).

90. Altre azioni ambientali (massimo 3 punti)

a) Altre azioni ambientali (fino a 1,5 punti ciascuna per un massimo di 3 punti): la direzione della struttura ricettiva deve intraprendere altre azioni, oltre a quelle indicate con i criteri della parte A o B, per migliorare le prestazioni ambientali della struttura. L'organismo competente che esamina la richiesta deve attribuire un punteggio a tali azioni, per un massimo di 1,5 punti per azione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio, unita alla descrizione completa di ciascuna azione supplementare che desidera venga presa in esame.

Oppure:

b) assegnazione del marchio di qualità ecologica (3 punti): alla struttura ricettiva deve essere stato assegnato un marchio di qualità ecologica ISO tipo I nazionale o regionale.

Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente di aver ottenuto un marchio di qualità ecologica.

del 29 luglio 2009

che consente agli Stati membri di estendere le autorizzazioni provvisorie concesse alle nuove sostanze attive acechinocil, aminopyralid, acido ascorbico, benalaxyl-M, mandipropamide, novaluron, proquinazid, spirodiclofen e spiromesifen

[notificata con il numero C(2009) 5582]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/579/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2001 il Regno Unito ha ricevuto dalla Makhteshim Agan Ltd la richiesta di iscrizione della sostanza attiva novaluron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2001/861/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.
- Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (2) 91/414/CEE, nell'agosto 2001 i Paesi Bassi hanno ricevuto una domanda della Bayer AG, Germania, relativa all'inclusione della sostanza attiva spirodiclofen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2002/593/CE della Commissione (3) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.
- Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (3) 91/414/CEE, nel febbraio 2002 il Portogallo ha ricevuto dalla Isagro IT una domanda di iscrizione della sostanza attiva benalaxyl-M nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/35/CE della Commissione (4) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.
- Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell'aprile 2002 il Regno Unito ha ricevuto dalla Bayer AG la richiesta di iscrizione della sostanza attiva spiromesifen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/105/CE della Commissione (5) ha confermato la completezza del fascicolo,

che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

- Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (5) 91/414/CEE, nel marzo 2003 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla Agro-Kanesho Co. Ltd la richiesta di iscrizione della sostanza attiva acechinocil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/636/CE della Commissione (6) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.
- Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel gennaio 2004 il Regno Unito ha ricevuto dalla DuPont (UK) Ltd la richiesta di iscrizione della sostanza attiva proquinazid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2004/686/CE della Commissione (7) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.
- Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel settembre 2004 i Paesi Bassi hanno ricevuto una domanda della Citrex Nederland BV relativa all'inclusione della sostanza attiva acido ascorbico nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/751/CE della Commissione (8) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.
- Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (8) 91/414/CEE, nel settembre 2004 il Regno Unito ha ricevuto dalla Dow AgroSciences la richiesta di iscrizione della sostanza attiva aminopyralid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/778/CE della Commissione (9) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²) GU L 321 del 6.12.2001, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 192 del 20.7.2002, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 52. (5) GU L 43 del 18.2.2003, pag. 45.

⁽⁶⁾ GU L 221 del 4.9.2003, pag. 42.

⁽⁷⁾ GU L 313 del 12.10.2004, pag. 21. (8) GU L 282 del 26.10.2005, pag. 18.

⁽⁹⁾ GU L 293 del 9.11.2005, pag. 26.

- ΙΤ
- Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel dicembre 2005 l'Austria ha ricevuto una domanda della Syngenta Limited relativa all'inclusione della sostanza attiva mandipropamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/589/CE della Commissione (1) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.
- La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, per periodi massimi di tre anni, relative ai prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione riguardante la valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario alla luce delle prescrizioni della direttiva.
- (11)Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli impieghi proposti dai richiedenti. Î rispettivi Stati membri relatori hanno presentato i progetti di relazioni di valutazione alla Commissione il 21 novembre 2003 (benalaxyl-M), il 9 marzo 2004 (spiromesifen), il 21 aprile 2004 (spirodiclofen), l'8 marzo 2005 (acechinocil), il 14 marzo 2006 (proquinazid), il 22 agosto 2006 (aminopyralid), il 30 novembre 2006 (mandipropamide), il 12 gennaio 2007 (novaluron) e il 10 settembre 2007 (acido ascorbico).
- In seguito alla presentazione del progetto di relazione di cui sopra da parte dello Stato membro relatore, per ognuna delle sostanze è stato necessario domandare al richiedente ulteriori informazioni, che gli Stati membri relatori hanno dovuto esaminare presentando le loro valutazioni. Per tali motivi l'esame del fascicolo è ancora in corso e non sarà possibile completarlo entro il termine previsto dalla direttiva 91/414/CEE, per il novaluron in combinato disposto con la decisione 2007/404/CE della Commissione (2), per spirodiclofen, spiromesifen e benalaxyl-M in combinato disposto con la decisione 2007/333/CE della Commissione (3) e per il proquinazid in combinato disposto con la decisione 2008/56/CE della Commissione (4).
- Dato che finora da tali valutazioni non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli

Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell'esame dei fascicoli. Il termine di 24 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all'eventuale iscrizione delle sostanze acechinocil, aminopyralid, acido ascorbico, benalaxyl-M, mandipropamide, novaluron, proquinazid, spirodiclofen e spiromesifen nell'allegato I di tale direttiva.

- È inoltre necessario abrogare le decisioni 2007/333/CE, 2007/404CE e 2008/56/CE, diventate obsolete.
- Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acechinocil, aminopyralid, acido ascorbico, benalaxyl-M, mandipropamide, novaluron, proquinazid, spirodiclofen o spiromesifen per un periodo che termina il 29 luglio 2011.

Articolo 2

Le decisioni 2007/333/CE, 2007/404/CE e 2008/56/CE sono abrogate.

Articolo 3

La presente decisione scade il 29 luglio 2011.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2009.

⁽¹) GU L 240 del 2.9.2006, pag. 9. (²) GU L 151 del 13.6.2007, pag. 45. (³) GU L 125 del 15.5.2007, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 14 del 17.1.2008, pag. 26.

del 29 luglio 2009

che modifica la decisione 2006/433/CE che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per lottare contro la peste suina classica in Germania nel 2002

[notificata con il numero C(2009) 5866]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2009/580/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (¹), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- La decisione 90/424/CEE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario della Comunità a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d'urgenza.
- (2) La decisione 2003/745/CE della Commissione (²) fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per lottare contro la peste suina classica in Germania nel 2002.
- (3) La decisione 2006/433/CE della Commissione (3) fissa l'importo totale del contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute per l'eradicazione della peste suina classica nel 2002.
- (4) Il contributo di cui sopra risultava dalla domanda presentata il 19 novembre 2003 dalle autorità tedesche a norma della decisione 2003/745/CE. In tale domanda si faceva riferimento ad alcuni fascicoli ancora aperti, che sono stati regolarizzati solo il 27 dicembre 2007. Il pagamento risultante è stato effettuato dalle autorità tedesche l'8 gennaio 2008. Alla luce della menzione specifica dei fascicoli aperti nella domanda originale, la Commissione ritiene che il tempo necessario per raggiungere la regolarizzazione in merito deve essere considerato un ritardo nel pagamento giustificato, che autorizza l'applicazione di un tasso di riduzione nullo conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2003/745/CE.
- (5) Il 19 giugno 2008 la Germania ha presentato un'altra domanda ufficiale di rimborso conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2003/745/CE.

Gli importi della domanda aggiuntiva riguardano spese che non sono state inizialmente rimborsate dalle autorità tedesche.

- (6) La decisione 2003/745/CE, in particolare l'articolo 2, lettere b) e c), e l'articolo 4, è applicabile a tale domanda aggiuntiva.
- (7) Alla luce delle considerazioni di cui sopra è opportuno modificare l'importo del contributo finanziario totale di cui alla decisione 2006/433/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 della decisione 2006/433/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Conformemente alla decisione 2003/745/CE, il contributo finanziario totale della Comunità alle spese sostenute per l'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 2002 è fissato a 970 167,31 EUR.

Poiché sono già stati effettuati due pagamenti di 460 000 EUR e di 465 808,47 EUR, il saldo del contributo finanziario della Comunità è fissato a 44 358,84 EUR.»

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2009.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 269 del 21.10.2003, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 173 del 27.6.2006, pag. 27.

del 29 luglio 2009

relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità agli interventi urgenti di lotta contro l'influenza aviaria a Cloppenburg (Germania) nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009

[notificata con il numero C(2009) 5869]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2009/581/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (¹), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 3 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria è una malattia virale infettiva del pollame e di altri volatili in cattività, che ha gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli e perturba gli scambi intracomunitari e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda in altri allevamenti avicoli nello Stato membro, ma anche ad altri Stati membri e a paesi terzi, attraverso gli scambi commerciali di pollame vivo e di loro prodotti.
- (3) La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (²), stabilisce le misure che gli Stati membri sono tenuti ad applicare immediatamente e con urgenza in caso di comparsa di un focolaio per prevenire l'ulteriore diffusione del virus.
- (4) La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d'urgenza. Secondo il disposto dell'articolo 3 bis di tale decisione, gli Stati membri fruiscono di un contributo finanziario a copertura delle spese relative ad alcune misure di eradicazione dell'influenza aviaria.
- (5) L'articolo 3 bis, paragrafo 3, primo e secondo trattino, della decisione 90/424/CEE specifica la percentuale delle spese sostenute dagli Stati membri che può essere coperta dal contributo finanziario della Comunità.
- (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
- (2) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

- (6) Il versamento del contributo finanziario della Comunità a favore di interventi urgenti per l'eradicazione dell'influenza aviaria è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3).
- (7) Focolai di influenza aviaria si sono manifestati a Cloppenburg (Germania) nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009. La Germania ha adottato misure a norma della direttiva 2005/94/CE per combattere tali focolai.
- (8) La Germania ha adempiuto tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.
- (9) Il 5 febbraio 2009 e il 6 marzo 2009 la Germania ha presentato una stima delle spese sostenute per l'adozione di misure destinate a eradicare l'influenza aviaria.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario della Comunità alla Germania

Un contributo finanziario della Comunità può essere concesso alla Germania a copertura delle spese sostenute nel 2008 da tale Stato membro per l'adozione di misure destinate a combattere l'influenza aviaria a Cloppenburg nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009, conformemente all'articolo 3 bis, paragrafi 2 e 3, della decisione 90/424/CEE.

Articolo 2

Modalità di pagamento

È versata una prima quota di 2 000 000 EUR del contributo finanziario di cui all'articolo 1.

⁽³⁾ GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

Articolo 3

Destinatario

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2009.

IT

del 29 luglio 2009

relativa al finanziamento di misure speciali a carattere d'urgenza volte a proteggere la Comunità dalla rabbia

(2009/582/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- La decisione 90/424/CEE prevede che lo Stato membro (1) che sia direttamente minacciato dalla comparsa o dalla propagazione, nel territorio di un paese terzo, di una delle malattie di cui all'allegato di tale decisione, possa adottare tutte le misure per far fronte alla situazione, tra cui la concessione di un contributo finanziario della Comunità a favore di misure specifiche ritenute necessarie per il successo dell'azione intrapresa.
- La rabbia è una malattia degli animali che colpisce prin-(2)cipalmente gli animali carnivori selvatici e domestici e presenta gravi implicazioni per la salute pubblica. La rabbia figura nell'elenco di cui all'allegato della decisione 90/424/CEE.
- (3) I programmi cofinanziati dalla Comunità per l'immunizzazione per via orale dei carnivori selvatici, che costituiscono il serbatoio della malattia, hanno permesso negli ultimi anni di conseguire risultati oltremodo positivi nella maggior parte degli Stati membri grazie alla drastica riduzione dei casi di infezione negli animali selvatici e domestici e alla scomparsa dei casi di malattia nell'uomo.
- La regione di Kaliningrad, una exclave russa in territorio (4) comunitario, confina con alcuni Stati membri che sono impegnati a portare a compimento la definitiva eradicazione della malattia.
- La Lituania e la Polonia hanno informato la Commis-(5) sione che l'attuale presenza di rabbia silvestre nella regione di Kaliningrad costituisce una minaccia diretta alla conclusione positiva dei loro programmi di eradicazione della malattia.
- È necessario intervenire d'urgenza nella regione di Kaliningrad affinché la penetrazione della malattia nel terri-

torio degli Stati membri limitrofi non comprometta ulteriormente i progressi compiuti in tali paesi in materia di salute dell'uomo e degli animali.

- È necessario adottare una misura speciale che impedisca il continuo ripetersi di infezioni negli Stati membri che confinano con la regione di Kaliningrad. Tenuto conto della relativa estensione del territorio di Kaliningrad, è più opportuno ed efficiente in termini di costi sostenere gli sforzi per eliminare la rabbia a Kaliningrad che creare una zona cuscinetto vaccinale nel territorio degli Stati membri limitrofi da mantenersi a tempo indeterminato.
- (8)Secondo il disposto dell'articolo 110 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (2), le sovvenzioni sono oggetto di una programmazione annuale. Il programma di lavoro annuale è attuato mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne in casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati. A norma dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera b), delle modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (3), in casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati la Commissione decide di assegnare sovvenzioni senza invito a presentare proposte.
- Il 21 ottobre 2008 la Russia ha presentato alla Commissione un programma di eradicazione della rabbia nella regione di Kaliningrad che è stato giudicato accettabile ai fini della protezione della Comunità contro la rabbia. Dal momento che le azioni previste in tale programma sono essenziali ai fini della protezione dell'interesse comunitario, è auspicabile che la Comunità sostenga finanziariamente talune misure. È opportuno pertanto che nel 2009 sia concesso un contributo finanziario della Comunità all'attuazione del programma.
- La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, dell'articolo 90 delle modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell'articolo 15 delle norme interne sull'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee (4).
- Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. (3) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. (4) Decisione [C(2009) 2105] della Commissione del 6 aprile 2009.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

DECIDE:

Articolo 1

IT

- 1. Il programma triennale di eradicazione della rabbia nella regione di Kaliningrad («programma di eradicazione della rabbia»), presentato dalla Russia, è approvato.
- 2. Le misure previste dalla presente decisione interessano specificamente le seguenti azioni:
- acquisto di esche vaccinali per l'immunizzazione per via orale dei carnivori selvatici,
- distribuzione sul territorio della regione di Kaliningrad delle predette esche vaccinali.

Articolo 2

L'importo massimo del contributo della Comunità, fissato a 1 800 000 EUR, è finanziato a titolo della linea 17 04 03 01 del bilancio generale delle Comunità europee per il 2009.

Articolo 3

- 1. È autorizzata la concessione di una sovvenzione individuale al servizio veterinario e all'ispettorato veterinario nazionale della Federazione russa nella regione di Kaliningrad (Спужба ветеринарии и госветинспекции Калининградской области).
- 2. Le spese ammissibili corrispondenti alle azioni contemplate dalla presente decisione possono essere finanziate fino a concorrenza del 100 % dell'importo, a condizione che tali costi siano sostenuti in parte dal servizio veterinario e dall'ispettorato veterinario nazionale della Federazione russa nella regione di Kaliningrad (Служба ветеринарии и госветинспекции Калининградской области) о siano coperti da contributi diversi da quello comunitario.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2009.

	Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 1º luglio 2009-30 settembre 2009	48
	2009/575/CE, Euratom:	
*	Decisione del Consiglio, del 27 luglio 2009, recante nomina di un membro rumeno del Comitato economico e sociale europeo	54
	2009/576/CE:	
*	Decisione del Consiglio, del 27 luglio 2009, recante nomina di un supplente del Regno Unito del Comitato delle regioni	55
	2009/577/CE:	
*	Decisione del Consiglio, del 27 luglio 2009, recante nomina di un membro spagnolo del Comitato delle regioni	56
Con	nmissione	
	2009/578/CE:	
*	Decisione della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica [notificata con il numero C(2009) 5619] (1)	57
	2009/579/CE:	
*	Decisione della Commissione, del 29 luglio 2009, che consente agli Stati membri di estendere le autorizzazioni provvisorie concesse alle nuove sostanze attive acechinocil, aminopyralid, acido ascorbico, benalaxyl-M, mandipropamide, novaluron, proquinazid, spirodiclofen e spiromesifen [notificata con il numero C(2009) 5582] (1)	80
	2009/580/CE:	
*	Decisione della Commissione, del 29 luglio 2009, che modifica la decisione 2006/433/CE che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per lottare contro la peste suina classica in Germania nel 2002 [notificata con il numero C(2009) 5866]	82
	2009/581/CE:	
*	Decisione della Commissione, del 29 luglio 2009, relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità agli interventi urgenti di lotta contro l'influenza aviaria a Cloppenburg (Germania) nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009 [notificata con il numero C(2009) 5869]	83
	2009/582/CE:	
*	Decisione della Commissione, del 29 luglio 2009, relativa al finanziamento di misure speciali a carattere d'urgenza volte a proteggere la Comunità dalla rabbia	85



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

- oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: http://europa.eu



